




TECNICO INCARICATO :
GIOVANNI MODENA - architetto - 336.600055

TAVOLA n° :

DR120.01

DEFINITIVO




RELAZIONI ED ELABORATI SPECIALISTICI DI DETTAGLIO
INERENTI STRUTTURE

MASSIMO GARBARI - ingegnere
info@cspingegneria.it - 0461.922735

RELAZIONI ED ELABORATI SPECIALISTICI DI DETTAGLIO
INERENTI IMPIANTI MECCANICI ED IMPIANTI ELETTRICI

PAOLO BUZZI - ingegnere
buzzi@teraing.it - 0461.931764



MODENA
architetto
GIOVANNI

PROGETTAZIONE INTEGRAIA DI
ARREDAMENTO & ARCHITETTURA

SALITA SODEGERIO DA TITO 5
TRENTO -TELEFONO E TELEFAX

0461 230280

DOCUMENTO :

CAPITOLATO SPECIALE d'APPALTO - PARTE AMMINISTRATIVA

SCALA :

DATA PLANIM. INIZIALE:

AGGIORNAMENTI SUCCESSIVI: 04 dicembre 2014
09 febbraio 2015
aggiornamento settembre 2018

PROGETTO :

RISTRUTTURAZIONE ADEGUAMENTO E AMPLIAMENTO
DELLA SCUOLA ELEMENTARE LEONE BOSIN
A CAVALESE (P.ed. 1173 C.C. CAVALESE)

PROGETTO DEFINITIVO aggiornato anno 2019

COMMITTENTE :

COMUNE DI CAVALESE

info @ architettimodenadeconcini.it
www. architettimodenadeconcini.it

LE MISURE DI QUESTO DISEGNO HANNO VALORE INDICATIVO, TUTTI GLI ARTIGIANI DEVONO RILEVARE LE MISURE INERENTI IL LORO INCARICO DIRETTAMENTE SUL POSTO

LA DIREZIONE LAVORI SI RISERVA LA POSSIBILITA' IN FASE DI REALIZZAZIONE DI APPORTARE AL DISEGNO LE MODIFICHE NECESSARIE

CI RISERVIAMO LA PROPRIETA' DI QUESTO DISEGNO CON DIVIETO DI RIPRODUZIONE E DI RENDERLO NOTO AD ALTRI SENZA AUTORIZZAZIONE

TITOLO I – PARTE AMMINISTRATIVA.....	5
CAPO 1 – NATURA ED OGGETTO DELL'APPALTO.....	5
Art. 1 Oggetto dell'appalto.....	5
Art. 2 Ammontare dell'appalto e classificazione dei lavori.....	5
Art. 3 Modalità di stipulazione del contratto.....	7
Art. 4 Progetto esecutivo.....	8
Art. 4.1 Caratteristiche della progettazione esecutiva	8
Art. 4.2 Polizza assicurativa del progettista	8
Art. 4.3 Obblighi del Professionista relativi alla progettazione	9
Art. 4.4 Obblighi del Professionista per errori di progettazione	9
CAPO 2 – DISCIPLINA CONTRATTUALE.....	9
Art. 5 Interpretazione del contratto e del capitolato speciale di appalto e disciplina di riferimento	9
Art. 6 Documenti che fanno parte del contratto.....	10
Art. 7 Disposizioni generali.....	15
Art. 8 Fallimento e altre vicende soggettive dell'appaltatore.....	16
Art. 9 Rappresentante dell'appaltatore e domicilio	17
CAPO 3 – DISCIPLINA TECNICA RELATIVA ALLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E RELATIVI TERMINI D'ESECUZIONE.....	17
Art. 10 Progettazione esecutiva: modalità e termini.....	17
Art. 11 omissis	18
CAPO 4 – TERMINI PER L'ESECUZIONE.....	18
Art. 12 Consegna e inizio dei lavori	18
Art. 13 Termini per la realizzazione e l'ultimazione dei lavori	19
Art. 14 Sospensioni e proroghe.....	19
Art. 15 Penali.....	20
Art. 16 Programma dei lavori dell'appaltatore	21
Art. 17 Inderogabilità dei termini di esecuzione.....	21
Art. 18 Risoluzione del contratto per grave inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo	22
Art. 19 Mancata approvazione della progettazione esecutiva	22
CAPO 5 DISCIPLINA ECONOMICA	22
Art. 20 Pagamento del corrispettivo per la progettazione	22
Art. 20a Corrispettivo per l'esecuzione dei lavori	23

Art. 21	Anticipazione	24
Art. 22	Pagamenti in acconto per l'esecuzione dei lavori	24
Art. 23	Norme per la valutazione dei lavori e per i pagamenti in acconto	26
Art. 24	Pagamenti a saldo e modalità di erogazione del corrispettivo	28
Art. 25	Ritardi nel pagamento delle rate di acconto	28
Art. 26	Ritardi nel pagamento della rata a saldo	29
Art. 27	Disciplina economica dell'esecuzione dei lavori pubblici	29
Art. 28	Cessione del contratto e cessione di crediti	29
CAPO 6	- CAUZIONI E GARANZIE	29
Art. 29	Cauzione definitiva	29
Art. 30	Coperture Assicurative	30
Art. 31	Garanzia per conseguimento certificazione ARCA	31
Art. 32	Assicurazione della progettazione esecutiva	32
CAPO 7	- VARIAZIONI	32
Art. 33	Variazioni al progetto e modifiche al contratto	32
Art. 34	Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi, lavori in economia	33
CAPO 8	- DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA	34
Art. 35	Norme di sicurezza generale	34
Art. 36	Piani di sicurezza	34
Art. 37	Piano operativo di sicurezza	34
Art. 38	Osservanza e attuazione dei piano di sicurezza	35
CAPO 9	- DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO	35
Art. 39	Subappalto	35
Art. 40	Responsabilità in materia di subappalto	38
Art. 41	Pagamento dei subappaltatori	38
Art. 42	Subaffidamenti	38
CAPO 10	- DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORATORI	39
Art. 43	Tutela dei lavoratori	39
CAPO 11	- CONTROVERSIE E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO	40
Art. 44	Controversie	40
Art. 45	Ulteriori cause espresse di risoluzione del contratto e disposizioni operative	40
CAPO 12	- DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI	41
Art. 46	Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione	41
Art. 47	Termini per il collaudo ed accertamento di regolare esecuzione	41
Art. 48	Presenza in consegna dei lavori ultimati	42
Art. 49	Penali per mancata certificazione ARCA	42
CAPO 13	- NORME FINALI	42
Art. 50	Qualità e accettazione di materiali in genere	42

Art. 51 Oneri ed obblighi diversi a carico dell'appaltatore	43
Art. 52 Spese contrattuali, imposte, tasse relative all'appalto.....	47
Art. 53 Stipulazione contratto di compravendita immobile. Spese contrattuali, imposte e tasse relative	47

TITOLO I – PARTE AMMINISTRATIVA

CAPO 1 – NATURA ED OGGETTO DELL'APPALTO

Art. 1

Oggetto dell'appalto

1. L'appalto ha per oggetto, ai sensi dell'art. 30 comma 5 ter lett. b) della l.p. 26/93, la redazione della progettazione esecutiva e l'esecuzione di tutti i lavori e forniture necessari per l'esecuzione dell'opera: Ristrutturazione, adeguamento e ampliamento della scuola elementare Leone Bosin a Cavalese (p.ed. 1173 CC. Cavalese). In particolare, il progetto sommariamente prevede: la demolizione totale dell'edificio esistente, compreso le pertinenze esterne per tutta la superficie del lotto oggetto di intervento; la ricostruzione del nuovo edificio scolastico con annessa palestra ed autorimessa, queste ultime parzialmente ipogee, compreso tutte le opere esterne di corollario per tutta la superficie del lotto oggetto di intervento; tutti gli interventi di adeguamento dei percorsi pedonali e veicolari posti sull'intero periplo del lotto oggetto di intervento, compreso l'adeguamento con i nuovi allacciamenti di tutti gli impianti tecnologici interessati all'intervento.
2. Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto, secondo le condizioni stabilite dal presente capitolato speciale d'appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto definitivo dell'opera, con riguardo anche ai particolari costruttivi dei quali l'appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza.
3. L'esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e l'appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi. L'appaltatore è tenuto a rilevare e fare presenti all'amministrazione aggiudicatrice gli eventuali difetti del progetto in grado di pregiudicare la regolare realizzazione dell'opera e la funzionalità della stessa.
4. Nella progettazione esecutiva è compresa la prestazione di "coordinatore della sicurezza in fase di progettazione".
5. La Committenza intende inoltre certificare il nuovo edificio secondo il protocollo ARCA con obiettivo minimo livello SILVER (argento). Ogni adempimento e costo per l'avvio, la registrazione e la gestione della suddetta certificazione saranno totalmente a carico dell'Amministrazione comunale fatta esclusione di quanto diversamente stabilito nel presente Capitolato speciale.
6. All'Appaltatore è richiesto di adempiere ad ogni atto, fatto e processo necessario nonché a collaborare appieno con i nominati referenti per il raggiungimento della certificazione ARCA. Ogni onere tecnico, economico e di processo derivante dal suddetto obbligo si intende ricompreso nel contratto. Per il dettaglio degli adempimenti in carico all'impresa, si rinvia al documento: Disciplinare ARCA, allegato al presente Capitolato che ne costituisce parte integrante.

Art. 2

Ammontare dell'appalto e classificazione dei lavori

1. L'importo complessivo dei lavori compresi nell'appalto ammonta alla somma di Euro **7.654.941,46** come risulta dal progetto e come risulta nel prospetto sotto riportato:

	<i>Euro</i>
Importo dei lavori, al netto degli oneri di sicurezza	7.179.275,07
Costi della sicurezza	238.757,35
Oneri per la progettazione esecutiva	236.909,04
TOTALE	7.654.941,46

2. L'importo di cui al precedente comma comprende gli oneri della sicurezza, stimati in Euro **238.757,35** (diconsi Euro **duecentotrentottomilasettecentocinquantesette/35**), somma che non è soggetta a ribasso d'asta, gli oneri per la progettazione esecutiva e la redazione del Piano esecutivo della sicurezza in fase di progettazione pari ad euro **236.909,04** (diconsi Euro duecentotrentaseinovecentonove/04) soggetti a ribasso d'asta, nonché l'importo di Euro **7.179.275,07** (diconsi Euro **settemilionicentosettantanovemiladuecentosettantacinque/07**), per i lavori soggetti a ribasso d'asta.

3. Le categorie di lavoro previste nell'appalto sono le seguenti:

a) CATEGORIA PREVALENTE:

Categoria OG1 (*edifici civili e industriali*) per Euro **2.415.232,58** (diconsi Euro **duemilioni quattrocentoquindici miladuecentotrentadue/58**), di cui:

- Euro **214.984,07** (diconsi Euro **duecentoquattordicimilanovecentoottantaquattro/07**) per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta;
- Euro **2.200.248,51** (diconsi Euro **duemilioni duecentomiladuequarantotto/51**) per lavorazioni soggette a ribasso.

Nei lavori relativi alla categoria prevalente rientrano le seguenti attività di cui all'art. 1, c. 53 L.190/2012 (white list):

- a) *trasporto di materiali a discarica per conto di terzi;*
- c) *estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti; d) confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;*
- e) *noli a freddo di macchinari;*
- f) *fornitura di ferro lavorato;*
- g) *noli a caldo;*
- h) *autotrasporti per conto di terzi;*

Nella categoria prevalente sono comprese le seguenti lavorazioni per le quali è richiesta per legge una speciale abilitazione (es. DM 22 gennaio 2008, n.37):

- opere ed impianti di elevazione (**OS04**) per EURO **95.100,40** di cui:
EURO **92.969,60** per lavorazioni soggette a ribasso;
EURO **2.130,80** per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta.

b) CATEGORIE SCORPORABILI:

Categoria OS06 (*finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi*) per Euro **1.506.723,66** (diconsi Euro **unmilione cinquecentosei milasettecentoventitre/66**) di cui:

- a) Euro **2.130,80** (diconsi Euro **duemilacentotrenta/80**) per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta;
- b) Euro **1.504.592,86** (diconsi Euro **unmilione cinquecentoquattromilacinquecentonovantadue/86**) per lavorazioni soggette a ribasso;

Categoria OS07 (*finiture di opere generali di natura edile*) per Euro **933.641,59** (diconsi Euro **novemilcentotrentatremilaseicentoquarantuno/59**) di cui:

- c) Euro **1.408,80** (diconsi Euro **millequattrocentootto/80**) per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta;
- d) Euro **932.232,79** (diconsi Euro **novemilcentotrentaduemiladuecentotrentadue/79**) per lavorazioni soggette a ribasso;

Nei lavori relativi alla categoria OS 07 rientrano le seguenti attività di cui all'art. 1, c. 53 L.190/2012 (white list):

Categoria OS18A (*finiture di opere generali di natura tecnica*) per Euro **161.492,50** (diconsi Euro **centosessantunomilaquattrocentonovantadue/50**) di cui:

- a) Euro **3.887,30** (diconsi Euro **tremilaottocentoottantasette/30**) per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta;
- b) Euro **157.605,20** (diconsi Euro **centocinquantesettemilaseicentocinque/20**) per lavorazioni soggette a ribasso;

Nei lavori relativi alla categoria OS18A rientrano le seguenti attività di cui all'art. 1, c. 53 L.190/2012 (white list):

f) fornitura di ferro lavorato;

c) estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;

c) CATEGORIE SCORPORABILI SIOS

(D.M. 10 novembre 2016, n. 248 Regolamento recante individuazione delle opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica e dei requisiti di specializzazione richiesti per la loro esecuzione, adottato ai sensi dell'articolo 89, comma 11, del D. Lgs. 50/2016)

Categoria OG11 (*impianti tecnologici*) per Euro **1.604.846,48** (diconsi Euro **unmilione seicentoquattromilaottocentoquarantasei/48**) di cui:

c) Euro **8.072,40** (diconsi Euro **ottomilasettantadue/40**) per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta;

d) Euro **1.596.774,08** (diconsi Euro **unmilione cinquecentonovantaseisettecentosettantaquattro/08**) per lavorazioni soggette a ribasso;

Categoria OS32 (*strutture in legno*) per Euro **796.095,61** (diconsi Euro **settecentonovantaseimilanovantacinque/61**) di cui:

e) Euro **8.273,98** (diconsi Euro **ottomiladuecentosettantatre/98**) per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta;

f) Euro **787.821,63** (diconsi Euro **settecentoottantasettemilaottocentoventuno/63**) per lavorazioni soggette a ribasso.

4. La fornitura e la posa in opera **non** sono subappaltabili separatamente.

Art. 3

Modalità di stipulazione del contratto

1. Il contratto è stipulato a corpo.

2. L'importo del contratto, come determinato in seguito all'offerta complessiva in sede di gara, resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti, per tali lavori, alcuna successiva verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità di detti lavori.

3. I prezzi unitari offerti dall'appaltatore in sede di gara non hanno efficacia negoziale e l'importo complessivo dell'offerta, anche se determinato attraverso l'applicazione dei predetti prezzi unitari alle quantità, resta fisso e invariabile, ai sensi del comma 2; allo stesso modo non hanno efficacia negoziale le quantità indicate dalla amministrazione aggiudicatrice negli atti progettuali e nella lista, ancorché rettificata, essendo obbligo esclusivo del concorrente il controllo e la verifica preventiva della completezza e della congruità delle voci e delle quantità indicate dalla stessa Stazione appaltante, e di formulare l'offerta sulla sola base delle proprie valutazioni qualitative e quantitative, assumendone i rischi.

4. I prezzi unitari offerti dall'appaltatore in sede di gara sono per lui vincolanti esclusivamente per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, qualora ammissibili ed ordinate o autorizzate ai sensi dell'art. 51 della L.P. 26/93 e dell'art. 27 della lp 2/2016 e che siano estranee ai lavori a corpo già previsti. Per le categorie di lavori non previste in contratto si provvede alla formazione dei nuovi prezzi ai sensi dell'art. 28 del presente capitolato speciale.

5. In caso di impiego, in sede di esecuzione, di lavorazioni o di quantità maggiori rispetto a quelle previste in sede progettuale, il prezzo globale dovuto resta fisso ed invariabile e l'Appaltatore è gravato di tutti i maggiori costi ed oneri che ne dovessero derivare. Il prezzo globale dovuto resta fisso ed invariabile anche nel caso in cui vengano impiegate, in quanto necessarie, lavorazioni che sono previste nel solo computo metrico ma non figurano negli elaborati progettuali, ovvero siano presenti negli elaborati progettuali ma non sono previste nel computo metrico. Nel caso di impiego, in sede di esecuzione, di minori lavorazioni rispetto a quelle previste in sede progettuale, siano esse previste sia nel computo metrico che

negli elaborati progettuali ovvero solamente nel computo metrico, l'Amministrazione si riserva di approntare una variante in diminuzione a stralcio di quanto non necessario.

Art. 4 Progetto esecutivo

1. L'Appaltatore dovrà redigere a sua cura e spese gli elaborati del Progetto Esecutivo ed il Piano di Sicurezza e Coordinamento previsto dal D.Lgs. 81/2008.
2. La Progettazione esecutiva dovrà essere conforme alle norme della L.P. 26/93 e del D.P.G.P. 30 settembre 1994, n. 12-10/Leg, e per quanto compatibile con il D.Lgs. 50/2016 secondo quanto stabilito negli articoli del presente capitolato.
3. Gli elaborati progettuali comprensivi del Piano di Sicurezza e Coordinamento devono essere forniti in numero 5 (cinque) copie cartacee timbrate e firmate in originale, oltre ad una copia su supporto elettronico in formato PDF o similare (stampabile ma non modificabile) di tutta la documentazione prodotta (relazioni, schemi grafici, tavole, ecc.) Tutta la documentazione progettuale dovrà inoltre essere consegnata su supporto elettronico, anche in formato editabile: gli elaborati testuali dovranno essere consegnati in formato editabile TXT o compatibile, DOC o ODT, XLS o ODS; gli elaborati grafici dovranno essere consegnati in formato editabile DWG, DXF, SHP o compatibili.
4. Tutti gli elaborati progettuali comprensivi del Piano di Sicurezza e Coordinamento e relativa documentazione dovranno essere firmati dal Progettista incaricato che se ne assume la piena responsabilità secondo la normativa vigente. Il Progetto Esecutivo dovrà inoltre essere vistato dai soggetti componenti il gruppo di lavoro per la parte di rispettiva competenza professionale nonché dal legale rappresentante dell'Impresa o da un suo procuratore. Nel caso di raggruppamento temporaneo, gli elaborati dovranno essere sottoscritti dal legale rappresentante dell'Impresa capogruppo, o da un suo procuratore, in nome e per conto proprio e delle mandanti.
5. Il tempo utile per la consegna alla Stazione Appaltante della progettazione esecutiva comprensiva del Piano di Sicurezza e Coordinamento è di 100 (diconsi cento) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla sottoscrizione del Contratto a norma dell'art. 96 D.P.G.P. 30 settembre 1994, n. 12-10/Leg
6. La progettazione esecutiva comprensiva del Piano di Sicurezza e Coordinamento sarà verificata in itinere dalla Stazione Appaltante nel rispetto del termine di cui al comma 7 e secondo quanto previsto dall'art. 10.
7. La Stazione Appaltante provvederà al pagamento del compenso relativo alla progettazione esecutiva ed al Piano di Sicurezza e Coordinamento entro i termini indicati dal successivo art. 20.
8. Il coordinatore della sicurezza in sede di esecuzione sarà individuato dal committente – COMUNE DI CAVALESE.

Art. 4.1 Caratteristiche della progettazione esecutiva

1. La progettazione dovrà essere espletata secondo lo standard qualitativo non inferiore a quello indicato "Capitolati prestazionali per gli incarichi" di cui all'Allegato H del Regolamento di attuazione della L.P. 26/93 approvato con D.P.P. 9-84/Leg. di data 11 maggio 2012, che si intende accettata e vincolante per l'Appaltatore e per il/i professionista/i incaricato/i della progettazione.
2. Gli elaborati del progetto esecutivo sono previsti dell'Allegato C del Regolamento di attuazione della L.P. 26/93 approvato con D.P.P. 9-84/Leg. di data 11 maggio 2012.
3. Il Professionista durante la progettazione dell'opera dovrà redigere il piano di sicurezza e di coordinamento di cui al Decreto legislativo n. 81/08 e ss.mm., nonché predisporre il fascicolo come stabilito dal Decreto.

Art. 4.2 Polizza assicurativa del progettista

1. Il Professionista è tenuto, contestualmente alla consegna del progetto esecutivo, a produrre all'Amministrazione committente la polizza di responsabilità civile professionale di cui all'art. 23bis comma 5,

della legge provinciale n. 26/1993, con specifico riferimento ai lavori progettati. Tale polizza avrà validità a partire dall'inizio dei lavori oggetto dell'incarico di progettazione di cui all'art. 1 e avrà termine alla data di emissione del certificato di collaudo dei lavori stessi.

L'Amministrazione committente comunica al Professionista e alla compagnia assicuratrice la data di inizio lavori e la data di emissione del certificato di collaudo.

2. La non regolarità della polizza assicurativa di cui al comma 1) rispetto a quanto previsto dalla vigente normativa in materia di assicurazioni, comporterà la sospensione dei pagamenti all'appaltatore fino alla regolarizzazione della polizza stessa.

Art. 4.3

Obblighi del Professionista relativi alla progettazione

1. Nel corso della progettazione il Professionista è tenuto ad attuare tutte le verifiche preliminari con gli Organi della Provincia e delle altre Amministrazioni competenti al rilascio delle autorizzazioni e dei pareri necessari per l'approvazione dell'opera oggetto della progettazione stessa, al fine di una successiva rapida emissione dei suddetti atti che saranno comunque richiesti a cura del Committente.

2. Il Professionista è tenuto a segnalare tempestivamente con nota scritta al Dirigente del Servizio di merito ogni circostanza, quale, a titolo esemplificativo, l'esistenza di vincoli urbanistici, idrogeologici, ambientali ovvero interferenze con infrastrutture esistenti, che possa impedire o rendere difficoltosa la realizzazione dell'opera oggetto della progettazione.

3. Per la redazione del progetto oggetto dell'appalto, il Professionista deve osservare tutte le normative vigenti in materia.

4. Il Professionista, fino al momento dell'approvazione del progetto, si impegna in ogni caso ad introdurre negli elaborati di progetto, anche già prodotti, le modificazioni e/o integrazioni che la stazione appaltante intenda richiedere ai fini di rendere il progetto approvabile. Si intendono per "integrazioni" le richieste avanzate con nota del Responsabile del Procedimento e finalizzate a perfezionare il progetto secondo le esigenze del Committente ed a consentirne così l'approvazione definitiva. Il Professionista si obbliga ad apportare le suddette integrazioni senza pretendere compensi aggiuntivi o risarcimenti.

Art. 4.4

Obblighi del Professionista per errori di progettazione

1. Nel caso in cui si rendano necessarie e/o opportune varianti progettuali a causa di errori od omissioni di progettazione, il Professionista si obbliga a redigerle senza pretendere alcun compenso dal Committente e senza necessità di stipulare appositi atti aggiuntivi al contratto. Rimane salvo il diritto della Stazione Appaltante di agire nei confronti del Professionista per il risarcimento dei danni.

CAPO 2 – DISCIPLINA CONTRATTUALE

Art. 5

Interpretazione del contratto e del capitolato speciale di appalto e disciplina di riferimento

1. In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il lavoro è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e buona tecnica esecutiva.

2. In caso di norme del capitolato speciale tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative regolamentari ovvero all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario. Si richiama inoltre quanto disposto dal Regolamento Tecnico ARCA – Nuove Costruzioni per le prestazioni perseguite dall'edificio oggetto del presente bando e al quale l'Appaltatore si dovrà attenere, da ritenersi prevalente sulle altre norme qualora più restrittivo.

3. L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del capitolato speciale d'appalto, deve essere fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione

del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli 1362, 1363, 1364, 1365, 1366, 1367, 1368 comma 1 e 1369 del codice civile.

4. Ai fini del contratto si assumono le seguenti definizioni:

- con il termine "appaltatore" si intende l'operatore economico appaltatore dell'appalto o del cottimo;
- con il termine "appalto" si intende il contratto di appalto o di cottimo.

Art. 6

Documenti che fanno parte del contratto

1. Formano, a tutti gli effetti, parte integrante e sostanziale del Contratto di Appalto le norme ed i documenti di seguito elencati e di cui l'Appaltatore dichiara di avere preso particolareggiata e perfetta conoscenza:

- il presente DR.120.01 capitolato speciale di appalto – parte amministrativa;
- DR.120.02 capitolato speciale di appalto-parte tecnica (per la parte strutturale: v. elaborato specifico);
- DR.120.03 Parametri e Criteri per la valutazione delle offerte con tabella "ALLEGATO 1";
- DR.120.05 Disciplinare ARCA;
- DR.120.06 Check List Obiettivo ARCA;
- DR.120.07 Relazione ARCA;
- DR130.01 Computo metrico;
- DR130.02 Computo metrico estimativo;
- DR.130.03 Elenco descrittivo delle voci;
- DR.130.04 Lista delle categorie di lavoro e delle forniture di offerta;
- DR.130.05 Elenco prezzi, con analisi prezzi;
- DR.130.06 Quadro economico;
- Schede giustificative dei prezzi offerti presentate in sede di gara, ancorché non materialmente allegate;
- Criteri per la valutazione delle offerte anomale;
- DR140.01 WBS matriciale di contratto;
- DR140.02 WBS matriciale;
- DR140.03 WBS esplosa;
- DR.420.02 Cronoprogramma economico di cui all'art. 97 del D.P.P. 11/05/2012, n. 9-84/Leg.;

- gli elaborati di progetto:

- OPERE DI FINITURA:

TAV. DT210.01 – ESTRATTI: ESTRATTO COROGRAFIA – ESTRATTO MAPPA – ESTRATTI STRUMENTO URBANISTICO

TAV. DT311.01 – PLANIMETRIA GENERALE – STATO DI FATTO

TAV. DT311.02 – PIANTA LIVELLO INTERRATO -1 – STATO DI FATTO

TAV. DT311.03 – PIANTA LIVELLO TERRA 0 – STATO DI FATTO

TAV. DT311.04 – PIANTA LIVELLO TERRA 1 – STATO DI FATTO

TAV. DT311.05 – PIANTA LIVELLO 2 – STATO DI FATTO

TAV. DT311.06 – PIANTA LIVELLO 3 – STATO DI FATTO

TAV. DT311.07 – PIANTA COPERTURE – STATO DI FATTO

TAV. DT311.08 – SEZIONI C-C e H-H – STATO DI FATTO

TAV. DT311.09 – PROSPETTO VOLTO A SUD – STATO DI FATTO

TAV. DT311.10 – PROSPETTO VERSO EST – STATO DI FATTO

TAV. DT311.11 – PROSPETTO VOLTO A NORD – STATO DI FATTO

TAV. DT311.12 – PROSPETTO VERSO OVEST – STATO DI FATTO

TAV. DT311.13 – PLANIMETRIA GENERALE con DISTANZE EDIFICI – STATO DI

PROGETTO

TAV. DT311.14 – TAVOLA PAVIMENTAZIONI ESTERNE – STATO DI PROGETTO

TAV. DT311.15 – PIANTA LIVELLO INTERRATO -3 – STATO DI PROGETTO

TAV. DT311.16 – PIANTA LIVELLO INTERRATO -2 – STATO DI PROGETTO

TAV. DT311.17 – PIANTA LIVELLO INTERRATO -1 – STATO DI PROGETTO

TAV. DT311.18 – PIANTA LIVELLO TERRA 0 – STATO DI PROGETTO

TAV. DT311.19 – PIANTA LIVELLO TERRA 1 – STATO DI PROGETTO

TAV. DT311.20 – PIANTA LIVELLO 2 – STATO DI PROGETTO

TAV. DT311.21 – PIANTA LIVELLO 3 – STATO DI PROGETTO

TAV. DT311.22 – PIANTA COPERTURE – STATO DI PROGETTO

TAV. DT311.23 – PLANIMETRIE CON SOLUZIONI ADOTTATE PER IL SUPERAMENTO
DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE – STATO DI PROGETTO

TAV. DT311.24 – SEZIONI C-C e H-H – STATO DI PROGETTO

TAV. DT311.25 – SEZIONI C1-C1 e D1-D1 – STATO DI PROGETTO

TAV. DT311.26 - PROSPETTO VOLTO A SUD – STATO DI PROGETTO

TAV. DT311.27 - PROSPETTO VERSO EST – STATO DI PROGETTO

TAV. DT311.28 - PROSPETTO VOLTO A NORD – STATO DI PROGETTO

TAV. DT311.29 - PROSPETTO VERSO OVEST – STATO DI PROGETTO

TAV. DT311.30 - PLANIMETRIA GENERALE – STATO DI RAFFRONTO

TAV. DT311.31 - PIANTA LIVELLO INTERRATO -1 – STATO DI RAFFRONTO

TAV. DT311.32 - PIANTA LIVELLO TERRA 0 – STATO DI RAFFRONTO

TAV. DT311.33 - PIANTA LIVELLO TERRA 1 – STATO DI RAFFRONTO

TAV. DT311.34 - PIANTA LIVELLO 2 – STATO DI RAFFRONTO

TAV. DT311.35 - PIANTA LIVELLO 3 – STATO DI RAFFRONTO

TAV. DT311.36 - PIANTA COPERTURE– STATO DI RAFFRONTO

TAV. DT311.37 - SEZIONI C-C e H-H – STATO DI RAFFRONTO

TAV. DT311.38 - PROSPETTO VOLTO A SUD – STATO DI RAFFRONTO

TAV. DT311.39 - PROSPETTO VERSO EST – STATO DI RAFFRONTO

TAV. DT311.40 - PROSPETTO VOLTO A NORD – STATO DI RAFFRONTO

TAV. DT311.41 - PROSPETTO VERSO OVEST – STATO DI RAFFRONTO

TAV. DT311.42 – RILIEVO GENERALE CON INFRASTRUTTURE DI SERVIZIO PER INTERFERENZE – STATO DI FATTO

TAV. DT311.43 – SIMULAZIONI FOTOGRAFICHE – STATO DI PROGETTO

- IMPIANTI ELETTRICO, IDRICO SANITARIO, TERMICO E ARIA:

TAV. DT331.01 - PROGETTO IMPIANTO ELETTRICO DI bt - AUSILIARI - ILLUMINAZIONE - Dispensore

TAV. DT331.02 - PROGETTO IMPIANTO ELETTRICO DI bt - AUSILIARI - ILLUMINAZIONE - Sistemazione Esterne

TAV. DT331.03 - PROGETTO IMPIANTO ELETTRICO DI bt - AUSILIARI - ILLUMINAZIONE - Disposizione apparecchi piano interrato -2 e -3

TAV. DT331.04 - PROGETTO IMPIANTO ELETTRICO DI bt - AUSILIARI - ILLUMINAZIONE - Disposizione apparecchi piano interrato -1 Palestra e Autorimessa

TAV. DT331.05 - PROGETTO IMPIANTO ELETTRICO DI bt - AUSILIARI - ILLUMINAZIONE - Disposizione apparecchi piano interrato -1

TAV. DT331.06 - PROGETTO IMPIANTO ELETTRICO DI bt - AUSILIARI - ILLUMINAZIONE - Disposizione apparecchi piano terra

TAV. DT331.07 - PROGETTO IMPIANTO ELETTRICO DI bt - AUSILIARI - ILLUMINAZIONE - Disposizione apparecchi piano primo

TAV. DT331.08 - PROGETTO IMPIANTO ELETTRICO DI bt - AUSILIARI - ILLUMINAZIONE - Disposizione apparecchi piano secondo

TAV. DT331.09 - PROGETTO IMPIANTO ELETTRICO DI bt - AUSILIARI - ILLUMINAZIONE - Disposizione apparecchi piano terzo e copertura

TAV. DT334.01 - PROGETTO IMPIANTI MECCANICI – Schema generali impianti

TAV. DT335.01 - PROGETTO IMPIANTI MECCANICI -Aria - Piani Interrati -2 e -3 –
Distribuzione Impianti

TAV. DT335.02 - PROGETTO IMPIANTI MECCANICI -Aria - Piano Interrato -1 –
Distribuzione Impianti

TAV. DT335.03 - PROGETTO IMPIANTI MECCANICI -Aria - Piano terra –
Distribuzione Impianti

TAV. DT335.04 - PROGETTO IMPIANTI MECCANICI -Aria - Piano primo –
Distribuzione Impianti

TAV. DT335.05 - PROGETTO IMPIANTI MECCANICI -Aria - Piano secondo e terzo –
Distribuzione Impianti

TAV. DT337.01 - PROGETTO IMPIANTI MECCANICI - Idrico-Sanitario - Pianta piani interrati –
2 e -3 - Distribuzione impianti

TAV. DT337.02 - PROGETTO IMPIANTI MECCANICI - Idrico-Sanitario - Pianta piano interrato
- Distribuzione impianti

TAV. DT337.03 - PROGETTO IMPIANTI MECCANICI - Idrico-Sanitario - Pianta piano terra -
Distribuzione impianti

TAV. DT337.04 - PROGETTO IMPIANTI MECCANICI - Idrico-Sanitario - Pianta piano primo -
Distribuzione impianti

TAV. DT337.05 - PROGETTO IMPIANTI MECCANICI - Idrico-Sanitario - Pianta piano secondo
e terzo - Distribuzione impianti

TAV. DT338.01 - PROGETTO IMPIANTI MECCANICI - Riscaldamento - Pianta piani interrati -2
e -3 - Distribuzione Impianti

TAV. DT338.02 - PROGETTO IMPIANTI MECCANICI - Riscaldamento - Pianta piano interrato -
1 - Distribuzione Impianti

TAV. DT338.03 - PROGETTO IMPIANTI MECCANICI - Riscaldamento - Pianta piano terra -
Distribuzione Impianti

TAV. DT338.04 - PROGETTO IMPIANTI MECCANICI - Riscaldamento - Pianta piano primo -
Distribuzione Impianti

TAV. DT338.05 - PROGETTO IMPIANTI MECCANICI - Riscaldamento - Pianta piano secondo
e terzo - Distribuzione Impianti

TAV. DT339.01 - PROGETTO IMPIANTI MECCANICI - Scarichi Nere - Piani Interrati -2 e -3 -
Distribuzione Impianti

TAV. DT339.02 - PROGETTO IMPIANTI MECCANICI - Scarichi Nere - Piano Interrato -1 –
Distribuzione Impianti

TAV. DT339.03 - PROGETTO IMPIANTI MECCANICI - Scarichi Nere - Piano terra, primo,
secondo e terzo - Distribuzione Impianti

TAV. DT360.01 - PROGETTO PREVENZIONE INCENDI - ACCESSI ALL'AREA

TAV. DT360.02 - PROGETTO PREVENZIONE INCENDI - Pianta Piano Interrato -3 E -2

TAV. DT360.03 - PROGETTO PREVENZIONE INCENDI - Pianta Piano Interrato -1

TAV. DT360.04 - PROGETTO PREVENZIONE INCENDI - Pianta Piano Terra

TAV. DT360.05 - PROGETTO PREVENZIONE INCENDI - Pianta Piano Primo

TAV. DT360.06 - PROGETTO PREVENZIONE INCENDI - Pianta Piano Secondo

TAV. DT360.07 - PROGETTO PREVENZIONE INCENDI - Pianta Piano Terzo

TAV. DT360.08 - PROGETTO PREVENZIONE INCENDI - SEZIONI C-C, C1-C1

TAV. DT360.09 - PROGETTO PREVENZIONE INCENDI - SEZIONI D1-D1, H-H

TAV. DT360.10 - PROGETTO PREVENZIONE INCENDI –
STRATIGRAFIE DELLE STRUTTURE IN LEGNO

- OPERE PRELIMINARI, SCAVI, REINTERRI E STRUTTURE:

TAV. DT322.01 - PALESTRA - Pianta Fondazioni e Speculari - Piano -3 E -2

TAV. DT322.02 - Pianta Fondazioni - Piano -1 - Parte Sopra

TAV. DT322.03 - Pianta Fondazioni - Piano -1 - Parte Sotto

TAV. DT322.04 - Pianta Fondazioni - Piano -1 – Garage

TAV. DT322.05 - SPECULARE - Piano -1 - Parte Sopra

TAV. DT322.06 - SPECULARE - Piano -1 - Parte Sotto

TAV. DT322.07 - SPECULARE - Piano -1 – Garage

TAV. DT322.08 - SPECULARE - Piano 0 - Parte Sopra

TAV. DT322.09 - SPECULARE - PIANO 0 - PARTE SOTTO

TAV. DT322.10 - SPECULARE - PIANO 1 - PARTE SOPRA

TAV. DT322.11 - SPECULARE - PIANO 1 - PARTE SOTTO

TAV. DT322.12 - SPECULARE - PIANO 2 - PARTE SOPRA

TAV. DT322.13 - SPECULARE - PIANO 2 - PARTE SOTTO

TAV. DT322.14 - PIANTA COPERTURA PRINCIPALE - PARTE SOPRA

TAV. DT322.15 - PIANTA COPERTURA PRINCIPALE - PARTE SOTTO

TAV. DT322.16 - PARTICOLARE PENSILINE - SOLAI IN LEGNO/ACCIAIO

TAV. DT322.17 - SPECULARI -PIANO 3

TAV. DT322.18 - COPERTURA IN ACCIAIO

TAV. DT322.19 - SEZIONE A-A

TAV. DT322.20 - SEZIONE B-B

TAV. DT322.21 - SEZIONE C-C

TAV. DT322.22 - SEZIONE D-D

TAV. DT322.23 - SEZIONE E-E

TAV. DT322.24 - CARPENTERIA VANI SCALA - TAV 1 DI 4 - VANO SCALA 1

TAV. DT322.25 - CARPENTERIA VANI SCALA - TAV 2 DI 4 - VANI SCALA 2 E 3

TAV. DT322.26 - CARPENTERIA VANI SCALA - TAV 3 DI 4 - VANO SCALA 4

TAV. DT322.27 - CARPENTERIA VANI SCALA - TAV 4 DI 4 -VANI SCALE 5, 6 E 7

TAV. DT322.28 - BERLINESI - PIANTA, SEZIONE E PROSPETTO - CARPENTERIA

TAV. DT322.29 - QUADRO D'UNIONE - INDIVIDUAZIONE POSIZIONE ALLINEAMENTI
STRUTTURE PRINCIPALI

Le seguenti Relazioni e relativi allegati:

- DR.110.01 Relazione tecnico descrittiva
- DR.110.02 Relazione acustica con i seguenti allegati: Isolamento acustico di facciata; livello rumore calpestio, potere fonoisolante apparente; potere fonoisolante; tempi di riverbero
- DR.360.01 Relazione antincendio
- Relazione geologica, ambientale e sismica e relazione geotecnica;
- Relazione tecnica attestante la rispondenza alle prescrizioni in materia di contenimento del consumo energetico degli edifici (Legge 09.01.91 n. 10, D.Lgs. 29.12.06 e D.P.R. 02.04.09 n. 59)
- Fascicolo schede delle strutture
- DR.110.05 Relazione sulle opere strutturali

- DR.334.01 Relazione tecnico illustrativa – impianti meccanici
- DR.331.01 Relazione tecnica illuminazione - Progetto impianto elettrico
- DR.331.02 Relazione tecnica valutazione del rischio di fulminazione
- DR.331.10 Schema quadri elettrici
- DR.110.04 Indicazioni sul piano di sicurezza

2. I documenti elencati al comma 1 possono anche non essere materialmente allegati, ad eccezione del capitolato speciale e dell'elenco prezzi unitari, a condizione che siano conservati dall'amministrazione aggiudicatrice e controfirmati dall'appaltatore .

Art. 7 **Disposizioni generali**

1. La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell'appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e accettazione delle norme vigenti in materia di lavori pubblici, delle norme che regolano il presente appalto nonché del progetto e delle condizioni che attengono all'esecuzione dell'opera.

2. Per chiarezza, si elencano i principali atti normativi di riferimento per il contratto:

- la L.P. 9 marzo 2016, n.2;
- la L.P. 10 settembre 1993, n. 26 (di seguito anche "legge provinciale sui lavori pubblici") e relativo regolamento di attuazione (D.P.P. 11/05/2012, n. 9-84/Leg);
- D.lgs. 18 aprile 2016, n.50, d.p.r. 5 ottobre 2010 n.207 e DM 145/2000, per quanto applicabili nell'ordinamento provinciale;
- D.Lgs. n.81 del 2008.

3. La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell'appaltatore equivale altresì a dichiarazione della sussistenza delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei lavori.

L'impresa assume la responsabilità delle dichiarazioni rese in sede di giustificazione dei prezzi di offerta in quanto esse attengono alla organizzazione dell'appalto ed alla gestione del cantiere a proprio rischio; conseguentemente l'impresa medesima è gravata di ogni conseguenza, onere e spesa derivanti dalla mancata realizzazione o avveramento, anche parziale, dei presupposti e/o delle condizioni adottati a sostegno delle predette giustificazioni.

4. L'appaltatore , a pena di nullità del presente contratto, assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art.3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

5. L'appaltatore deve inserire nei contratti stipulati con privati subappaltatori o fornitori di beni e servizi le seguenti clausole, ai sensi della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche:

"Art. (...) (Obblighi del subappaltatore /subcontraente relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari)

1. L'impresa (...), in qualità di subappaltatore /subcontraente dell'impresa (...) nell'ambito del contratto sottoscritto con l'Ente (...), identificato con il CIG n. (...)/CUP n. (...), assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

2. L'impresa (...), in qualità di subappaltatore /subcontraente dell'impresa (...), si impegna a dare immediata comunicazione all'Ente (...) della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

3. L'impresa (...), in qualità di subappaltatore /subcontraente dell'impresa (...), si impegna ad inviare copia del presente contratto all'Ente (...)."

6. L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla amministrazione aggiudicatrice ed al Commissariato del Governo della provincia di Trento della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore /sub-contraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

7. L'Amministrazione verifica i contratti sottoscritti tra l'appaltatore dei lavori ed i subappaltatori e i subcontraenti in ordine all'apposizione della clausola sull'obbligo del rispetto delle disposizioni di cui all'art.3, comma 9 della L. 136/2010, e, ove ne riscontri la mancanza, rileva la radicale nullità del contratto.

8. Le parti stabiliscono espressamente che il contratto è risolto di diritto (art. 1456 c.c.) in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste italiana s.p.a. (art. 3 comma 8 L. 136/2010) attraverso bonifici su conti dedicati, destinati a registrare tutti i movimenti finanziari, in ingresso ed in uscita, in esecuzione degli obblighi scaturenti dal presente contratto. Qualora, in conseguenza della rilevata nullità, non fosse possibile effettuare il ripristino senza pregiudizio dell'opera eseguita, l'amministrazione corrisponderà unicamente le spese documentate nel limite dell'utilità accertata ai sensi dell'articolo 2041 del codice civile.

9. Il contraente comunica all'amministrazione aggiudicatrice gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiana SPA, dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche. La comunicazione all'amministrazione aggiudicatrice deve avvenire entro sette giorni dall'accensione dei conti correnti dedicati e nello stesso termine il contraente deve comunicare le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Le medesime prescrizioni valgono anche per i conti bancari o postali preesistenti, dedicati successivamente alle commesse pubbliche. In tal caso il termine decorre dalla dichiarazione della data di destinazione del conto alle commesse pubbliche.

10. Nel rispetto degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il CIG e il codice unico progetto (CUP).

11. Le parti convengono che qualsiasi pagamento inerente il presente contratto rimane sospeso sino alla comunicazione del conto corrente dedicato, completo di tutte le ulteriori indicazioni di legge, rinunciando conseguentemente ad ogni pretesa o azione risarcitoria, di rivalsa o comunque tendente ad ottenere il pagamento e/o i suoi interessi e/o accessori.

12. L'elenco prodotto dall'appaltatore prima della stipula del contratto di appalto e recante l'indicazione di tutte le lavorazioni, con i relativi importi, che lo stesso intende affidare in conformità a quanto già dichiarato in sede di gara, nonché il nome, il recapito e i rappresentanti legali dei suoi subappaltatori e subcontraenti coinvolti nei lavori o nei servizi e sottoposti agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010, n. 136 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia), se questi sono noti al momento della stipula del contratto, viene utilizzato dall'amministrazione aggiudicatrice, dalla Direzione lavori e dal coordinatore della sicurezza, per i controlli di competenza. Ai sensi dell'art. 26, comma 3 della l.p. 2/2016, l'appaltatore deve comunicare all'amministrazione aggiudicatrice le eventuali modifiche delle informazioni relative ai subappaltatori e subcontraenti sopravvenute rispetto a quanto comunicato ai fini della stipula del contratto, nonché le informazioni richieste per eventuali nuovi subappaltatori e subcontraenti coinvolti successivamente in tali lavori o servizi. La mancata comunicazione delle predette informazioni comporta la sospensione dei termini per le autorizzazioni al subappalto ed può costituire motivo, imputabile all'appaltatore, per la sospensione dei lavori.

13. Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità Giudiziaria, l'appaltatore si impegna a segnalare tempestivamente all'amministrazione aggiudicatrice ogni illecita richiesta di denaro o altra utilità ovvero offerta di protezione, nonché ogni tentativo di intimidazione o condizionamento di natura criminale che venga avanzata nel corso dell'esecuzione del contratto nei confronti di un proprio rappresentante, dipendente o agente. L'appaltatore deve inserire nei contratti di subappalto e nei contratti stipulati con ogni altro soggetto che intervenga a qualunque titolo nell'esecuzione del contratto, la seguente clausola: "Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità Giudiziaria, il subappaltatore /subcontraente si impegna a segnalare tempestivamente all'amministrazione aggiudicatrice ogni illecita richiesta di denaro o altra utilità ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell'esecuzione del contratto nei confronti di un proprio rappresentante, dipendente o agente."

Art. 8

Fallimento e altre vicende soggettive dell'appaltatore

1. In caso di fallimento dell'appaltatore o di risoluzione del contratto per grave inadempimento del medesimo, la amministrazione aggiudicatrice si avvale, impregiudicati i diritti e le azioni a tutela dei propri interessi, delle facoltà previste dall'art. 58.8 della l.p. 26/1993.

2. Con riferimento alle vicende soggettive dell'appaltatore, di cui all'art. 58.10 della l.p. 26/1993, la amministrazione aggiudicatrice prende atto della modificazione intervenuta con apposito provvedimento, verificati i requisiti richiesti dalla legge.

3. Eventuali modificazioni delle percentuali di esecuzione dei lavori rispetto alle quote di partecipazione al raggruppamento indicate in sede di gara o in sede di stipulazione del contratto devono essere comunicate tempestivamente all'amministrazione mediante l'invio dell'atto di modifica redatto nelle stesse forme dell'atto in cui sono contenute le indicazioni originarie e non richiedono la stipulazione di apposito atto aggiuntivo al contratto. La mancata produzione dell'atto di modifica delle quote di partecipazione al raggruppamento sospende il pagamento del corrispettivo, senza diritto per l'appaltatore al riconoscimento di interessi o altri indennizzi.

Art. 9 Rappresentante dell'appaltatore e domicilio

1. Nel contratto l'Appaltatore elegge il suo domicilio legale, per tutti gli effetti del contratto, nel luogo ove ha sede l'ufficio della Direzione lavori, ovvero presso gli uffici comunali o lo studio di un professionista o gli uffici di società legalmente riconosciute nel comune ove ha sede l'ufficio di Direzione lavori.

2. L'appaltatore che non conduce personalmente i lavori ha altresì l'obbligo di comunicare le generalità delle persone autorizzate a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in conto o saldo, anche per effetto di eventuali cessioni di credito preventivamente riconosciute dalla stazione appaltante.

3. Qualora l'appaltatore non conduca direttamente i lavori deve depositare presso la stazione appaltante, ai sensi dell'art. 102 del D.P.P. 11/05/2012, n. 9-84/Leg., il mandato con rappresentanza, conferito con atto pubblico a persona idonea.

4. Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione o comunicazione dipendenti dal contratto di appalto sono fatte dal Direttore dei lavori o dal responsabile del procedimento, ciascuno relativamente agli atti di propria competenza, a mani proprie dell'appaltatore o di colui che lo rappresenta nella condotta dei lavori o presso il domicilio eletto ai sensi del comma 1, ovvero avvalendosi degli strumenti informatici come consentito dal Codice dell'amministrazione digitale (D.Lgs. 82/2005 e ss. mm.).

CAPO 3 – DISCIPLINA TECNICA RELATIVA ALLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E RELATIVI TERMINI D'ESECUZIONE

Art. 10 Progettazione esecutiva: modalità e termini

1. L'Appaltatore dovrà redigere a sua cura e spese gli elaborati del progetto esecutivo e del piano di coordinamento e sicurezza previsto dal D.Lgs. 81/2008 sulla base degli elaborati del Progetto Definitivo predisposto dall'appaltante e delle clausole contenute nel presente Capitolato speciale e nelle clausole tecniche.

2. Qualora il progettista dell'esecutivo ne ravvisi la necessità, l'appaltatore, previa informazione al responsabile del procedimento perché possa eventualmente disporre la presenza del direttore dei lavori, provvede all'effettuazione di studi o indagini di maggior dettaglio o verifica rispetto a quelli utilizzati per la redazione del progetto definitivo posto a base di gara, senza che ciò comporti compenso aggiuntivo alcuno a favore dell'appaltatore.

3. Successivamente alla stipula del contratto, il responsabile del procedimento, con apposito ordine di servizio, dispone che l'appaltatore dia immediatamente inizio alla redazione del progetto esecutivo.

4. In applicazione analogica dell'articolo 46, comma 1 della L.P. 26/93 e s.m.i. il responsabile del procedimento può emettere il predetto provvedimento anche prima della stipulazione del contratto qualora il mancato avvio della progettazione esecutiva determini un grave danno all'interesse pubblico che l'opera appaltata è destinata a soddisfare; in tal caso nell'ordine di servizio sono indicate espressamente le motivazioni che giustificano l'immediato avvio della progettazione.

5. Qualora il provvedimento di cui al comma 3 non sia emesso o non pervenga all'appaltatore entro 15 (quindici) giorni dalla stipulazione del contratto, lo stesso si intende comunque emesso e l'ordine si intende impartito e ricevuto alla data di scadenza del predetto termine.

6. Il progetto esecutivo comprensivo del Piano di Coordinamento della Sicurezza deve essere redatto entro 100 (cento) giorni naturali consecutivi decorrenti dalla data del provvedimento di cui al comma 3 o dal termine di cui al comma 4.

7. Il progetto esecutivo non può prevedere alcuna variazione alla qualità e alle quantità delle lavorazioni previste nel progetto definitivo, salvo quanto disposto dal comma 5 art. 96 del D.P.P. 11/05/2012, n. 9-84/Leg. Sono altresì ammesse le variazioni qualitative e quantitative, contenute entro un importo non superiore al dieci per cento per i lavori di recupero, ristrutturazione, manutenzione e restauro e al cinque per cento per tutti gli altri lavori delle categorie di lavoro dell'appalto, che non incidano su eventuali prescrizioni degli enti competenti e che non comportino un aumento dell'importo contrattuale.

8. Ai sensi dell'art. 5 art. 96 del D.P.P. 11/05/2012, n. 9-84/Leg nel caso in cui si verifichi una delle ipotesi di cui all'articolo 51 della L.P. 26/93 e s.m.i., le variazioni da apportarsi al progetto esecutivo sono valutate in base ai prezzi contrattuali e, se del caso, a mezzo di formazione di nuovi prezzi, ricavati ai sensi dell'articolo 129 del D.P.P. 11/05/2012, n. 9-84/Leg. La stazione appaltante procede all'accertamento delle cause, condizioni e presupposti che hanno dato luogo alle variazioni nonché al concordamento dei nuovi prezzi secondo quanto previsto dal presente Capitolato speciale d'Appalto – Parte amministrativa. Nel caso di riscontrati errori od omissioni del progetto esecutivo, le variazioni e gli oneri da apportarsi al progetto esecutivo sono a carico dell'appaltatore .

9. L'assenso alla variante da parte della Stazione appaltante avviene mediante atto scritto comunicato tempestivamente all'appaltatore ; con tale assenso può essere riconosciuta motivatamente una proroga al termine di cui al comma 6, previsto per la presentazione della progettazione esecutiva. Tale proroga deve essere adeguata alla complessità e importanza delle modifiche da apportare alla progettazione esecutiva ma non può comunque essere superiore ad un quarto del termine previsto inizialmente.

10. Il progetto esecutivo è approvato dall'amministrazione aggiudicatrice, sentito il progettista del progetto definitivo, entro il termine di 30 giorni dall'ultimazione della validazione di cui al comma 12. Il progetto esecutivo approvato si considera parte integrante del contratto anche se non materialmente allegato e senza necessità di ulteriori atti negoziali.

11. Qualora il responsabile del procedimento richieda ulteriori studi, indagini e verifiche di maggior dettaglio, ciò non comporta compenso aggiuntivo alcuno a favore dell'appaltatore , tuttavia con il provvedimento di cui al comma 9 può essere concessa motivatamente una proroga del termine di cui al comma 6, strettamente necessaria all'esecuzione dei nuovi adempimenti.

12. Il progetto esecutivo è soggetto, prima dell'approvazione di ciascun livello di progettazione, a validazione secondo quanto previsto dall'art. 41, del D.P.P. 11/05/2012 N. 9-84/Leg

13. La validazione del progetto è resa da un organismo di ispezione dotato dei requisiti soggettivi previsti dall'articolo 48, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010, a cui si applicano le incompatibilità previste dalla medesima norma. La validazione del progetto è effettuata a cura e spese dell'appaltante, che individua l'organismo di ispezione, secondo quanto previsto dall'art. 41, comma 2 del D.P.P. 11/05/2012 N. 9-84/Leg

14. La validazione del progetto esecutivo deve essere conclusa entro 20 giorni successivi al termine previsto al comma 6 per la redazione del progetto esecutivo.

Art. 11 omissis

CAPO 4 – TERMINI PER L'ESECUZIONE

Art. 12 Consegna e inizio dei lavori

1. Dalla data di approvazione del Progetto Esecutivo decorrono i termini previsti dall'art. 119 del D.P.P. 11/05/2012 N. 9-84/Leg. per la consegna dei lavori. Della consegna verrà redatto apposito verbale. Dalla data del verbale di consegna decorrono i termini di ultimazione dei lavori art. 13 comma 1.

2. Se nel giorno fissato e comunicato l'Appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, viene fissato un termine perentorio, non inferiore a 5 giorni e non superiore a 15, decorso inutilmente il quale la Stazione Appaltante ha facoltà di risolvere il Contratto e di incamerare la cauzione, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta da parte dell'Appaltatore. Qualora sia indetta una nuova procedura per l'affidamento del completamento dei lavori, l'appaltatore è escluso dalla partecipazione in quanto l'inadempimento è considerato grave negligenza accertata.

3. La consegna dei lavori può essere effettuata in più volte con successivi verbali di consegna parziale quando la natura o l'importanza dei lavori o dell'opera lo richiedano. In caso di urgenza, l'appaltatore comincia i lavori per le sole parti già consegnate. La data di consegna a tutti gli effetti di legge è quella dell'ultimo verbale di consegna parziale.

4. In caso di consegna parziale a causa di temporanea indisponibilità delle aree e degli immobili, l'appaltatore è tenuto a presentare un programma dei lavori che prevede la realizzazione prioritaria delle lavorazioni sulle aree e sugli immobili disponibili. Realizzati i lavori previsti dal programma dei lavori, qualora permangano le cause di indisponibilità, si applica la disciplina dell'articolo 123 del D.P.P. 11/05/2012 N. 9-84/Leg.

Art. 13

Termini per la realizzazione e l'ultimazione dei lavori

1. Il tempo di esecuzione dei lavori è stabilito in 1065 (millesessantacinque) giorni naturali consecutivi decorrenti dalla data risultante dal verbale di consegna dei lavori.

2. Nel tempo contrattuale sono compresi le ferie contrattuali e i giorni di andamento stagionale sfavorevole, questi ultimi quantificati in complessivi giorni 150.

3. L'appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza del programma temporale dei lavori disposto dalla Stazione appaltante, che potrà fissare scadenze inderogabili per l'esecuzione di singole lavorazioni.

4. Nel caso di sospensione o di ritardo dei lavori per fatti imputabili all'impresa, resta fermo lo sviluppo esecutivo risultante dal Cronoprogramma allegato al contratto.

Art. 14

Sospensioni e proroghe

1. La sospensione dei lavori può essere disposta dal direttore dei lavori nei casi e nei modi di cui all'art. 123 del D.P.P. 11/05/2012, n. 9-84/Leg. Cessate le cause della sospensione la direzione dei lavori ordina la ripresa dei lavori redigendo l'apposito verbale.

2. Le sospensioni disposte dal direttore lavori ai sensi del comma 1, per la parte rientrante nei giorni di andamento sfavorevole indicati all'art.10 non comportano lo slittamento del termine finale dei lavori. Eventuali sospensioni parziali sono calcolate ai sensi dell'art. 123 del D.P.P. 11/05/2012, n. 9-84/Leg.

3. Non appena siano venute a cessare le cause della sospensione il direttore dei lavori redige il verbale di ripresa dei lavori indicando il nuovo termine contrattuale; detto verbale è firmato dall'appaltatore. Qualora le ragioni che hanno determinato l'interruzione dei lavori siano venute meno solo in parte, potrà essere disposta la ripresa parziale dei lavori per le parti eseguibili. In caso di ripresa parziale il nuovo termine contrattuale di ultimazione lavori verrà conteggiato, analogamente a quanto disposto dall'art. 123 del D.P.P. 11/05/2012, n. 9-84/Leg..

4. Durante il periodo di sospensione i macchinari e le attrezzature debbono essere allontanati dal cantiere a cura e spese dell'Appaltatore. Qualora, per circostanze particolari, l'Appaltatore volesse lasciare nel cantiere in tutto o in parte macchinari ed attrezzature di cui sopra, dovrà farne richiesta scritta al Responsabile del procedimento, con indicazione specifica dei macchinari e della attrezzature, per ottenere il relativo benestare scritto; in ogni caso quanto sopra non potrà dar titolo a richiesta di indennizzo alcuno.

5. Resta salva la facoltà del direttore dei lavori di posticipare, mediante ordini di servizio, l'esecuzione di alcune tipologie di opere se, in rapporto alle modalità esecutive adottate dall'Appaltatore, queste non

possano essere realizzate a perfetta regola d'arte, anche durante i periodi invernali individuati all'articolo 10. In tal caso non é riconosciuto all'Appaltatore alcun compenso o indennizzo.

6. I verbali di sospensione e di ripresa lavori devono essere trasmessi al responsabile del procedimento nel termine di cinque giorni dalla data di emissione. Qualora il responsabile del procedimento riscontri irregolarità ovvero discordanze con gli ordini impartiti alla direzione lavori, può, nell'ulteriore termine di due giorni dal ricevimento degli atti, sospendere l'efficacia dei verbali.

7. L'appaltatore, qualora per causa ad esso non imputabile, non sia in grado di ultimare i lavori nei termini fissati, con domanda motivata può chiedere una proroga, ai sensi dell'art. 124 del D.P.P. 11/05/2012, n. 9-84/Leg. Nella richiesta stessa devono essere indicati con le motivazioni specifiche anche il tempo residuo contrattuale e le lavorazioni residue da eseguire con il relativo importo, valutati alla data della domanda.

8. La disposizione di sospensioni e di riprese lavori nonché la concessione di proroghe determinano l'onere in capo all'appaltatore di rivedere il programma lavori, eventualmente aggiornandolo, secondo le modalità e con gli effetti dell'art. 13.

Art. 15 Penali

PENALI PER RITARDATA CONSEGNA DEGLI ELABORATI PROGETTUALI

1. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'ultimazione della progettazione esecutiva e della validazione, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo viene applicata una penale giornaliera pari al **1 ‰ (diconsi uno per mille)** dell'importo contrattuale relativo alla progettazione esecutiva e nel rispetto della normativa fiscale. Superati i 50 (cinquanta) giorni di ritardo nella presentazione della progettazione esecutiva la Stazione Appaltante avrà la facoltà di risolvere il contratto in danno dell'Appaltatore.

PENALI PER MANCATO RISPETTO DEI REQUISITI DICHIARATI DALL'APPALTATORE IN SEDE DI OFFERTA TECNICA

2. Per l'ammontare e le modalità di gestione delle penali previste nel caso di mancato rispetto degli impegni assunti in sede di offerta tecnica si richiama integralmente quanto previsto nel documento "Parametri e criteri di valutazione delle offerte".

PENALI PER IL RITARDO NELL'ULTIMAZIONE DEI LAVORI

3. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori o per le scadenze inderogabili fissate nel Programma Lavori, viene applicata una penale giornaliera pari al **1,0 ‰ (uno per mille)** dell'importo contrattuale relativo ai lavori al netto delle eventuali varianti contrattuali contenute nel limite del 20% e nel rispetto della normativa fiscale.

4. L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non ristora eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dall'amministrazione aggiudicatrice a causa dei ritardi.

5. Le penali, valutate dalla Direzione lavori, vengono iscritte a debito dell'appaltatore nel conto finale con detrazione dalla rata di saldo. In ogni caso, qualora in corso d'opera la Direzione lavori ritenga che il ritardo nell'adempimento possa essere tale da far temere che il credito residuo dell'appaltatore da esporre sul conto finale non sia sufficiente a coprire l'importo delle penali, le stesse possono essere applicate anche sugli stati di avanzamento precedenti.

6. In ogni caso la somma delle penali di cui al presente non può superare il 10 per cento dell'importo contrattuale; qualora il ritardo nell'adempimento determini un importo massimo della penale superiore al 10 per cento il responsabile del procedimento promuove l'avvio delle procedure di cui all'articolo 58.4 della l.p. 26/1993.

Art. 16

Programma dei lavori dell'appaltatore

1. Il cronoprogramma economico di cui all'art. 97 del D.P.P. 11/05/2012, n. 9-84/Leg., allegato al contratto, dispone convenzionalmente i lavori ed il relativo importo globale da eseguire per ogni anno decorrente dalla data di consegna lavori. Il cronoprogramma deve intendersi decorrente dalla data di effettiva consegna dei lavori.

2. Ai fini della consegna lavori ed entro 15 giorni antecedenti la data prevista per la consegna medesima, l'appaltatore deve predisporre e consegnare alla direzione lavori un proprio programma dei lavori, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa. Qualora l'appaltatore non presenti il programma dei lavori entro il termine stabilito, il responsabile del procedimento fissa una nuova data e il termine per la consegna dei lavori rimane sospeso. Qualora sia inutilmente trascorso il nuovo termine assegnato dal responsabile del procedimento, l'amministrazione aggiudicatrice ha facoltà di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione.

3. Il programma deve essere coerente con i tempi contrattuali di ultimazione, con l'eventuale programma dei lavori predisposto dall'amministrazione aggiudicatrice e deve essere approvato dalla stazione appaltante, mediante apposizione di un visto del responsabile del procedimento, sentito il Direttore lavori. La stazione può chiedere all'appaltatore di apportare modifiche al programma dei lavori; in tal caso il termine per la consegna dei lavori rimane sospeso dalla data della richiesta medesima. Qualora l'amministrazione aggiudicatrice non si sia pronunciata entro la data prevista per la consegna lavori, il programma si intende accettato, fatte salve palesi illogicità o indicazioni erronee palesemente incompatibili con il rispetto del termine di ultimazione.

4. Il programma dei lavori dell'appaltatore deve essere elaborato sulla base della WBS (Work Breakdown Structure) e deve riportare, per ogni pacchetto di lavorazioni (WP), le previsioni circa il relativo periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle date/agli importi contrattualmente stabiliti per la liquidazione dei certificati di pagamento.

5. La amministrazione aggiudicatrice può disporre, mediante ordine di servizio del responsabile del procedimento, modifiche o integrazioni al programma dei lavori dell'appaltatore, anche indipendentemente dal cronoprogramma allegato al contratto, purché compatibili con il termine contrattuale e senza alcun compenso o indennizzo per l'appaltatore medesimo, ogni volta che sia necessario alla migliore esecuzione dei lavori e in particolare:

- a) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto;
- b) per l'intervento o il mancato intervento di società concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano coinvolte in qualunque modo con l'andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti o ritardi della Stazione appaltante;
- c) per l'intervento o il coordinamento con autorità, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione appaltante, che abbiano giurisdizione, competenza o responsabilità di tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque interessate dal cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti diversi le società o aziende controllate o partecipate dalla amministrazione aggiudicatrice o soggetti titolari di diritti reali su beni in qualunque modo interessati dai lavori intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie alla responsabilità gestionale della Stazione appaltante;
- d) per la necessità o l'opportunità di eseguire prove su campioni, prove di carico, di tenuta e funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;
- e) qualora sia richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza all'articolo 92 del decreto legislativo n. 81 del 2008.

6. Ai sensi dell'art. 105, comma 3 del D.P.P. 11/05/2012, n. 9-84/Leg., l'appaltatore consegna alla Direzione lavori, ogni due mesi, il programma dei lavori aggiornato secondo l'andamento effettivo dei lavori.

Art. 17

Inderogabilità dei termini di esecuzione

1. L'appaltatore non può vantare alcuna pretesa nè avanzare richiesta di proroga del termine di ultimazione dei lavori o delle scadenze intermedie individuate all'art.10 per le seguenti cause:

- a) ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;

- b) esecuzione di accertamenti integrativi che l'appaltatore ritenesse di dovere effettuare per l'esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla direzione dei lavori o concordati con questa;
- c) tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque previsti dal Capitolato speciale d'appalto;
- d) eventuali controversie tra l'appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati;
- e) eventuali vertenze a carattere aziendale tra l'appaltatore e il proprio personale dipendente;
- f) ogni altro fatto o circostanza attribuibile all'Appaltatore .

Art. 18

Risoluzione del contratto per grave inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo

1. I comportamenti dell'appaltatore che, accertati dal Direttore Lavori, concretano grave inadempimento alle obbligazioni di contratto tale da compromettere la buona riuscita dei lavori sono causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell'articolo 58.4 della l.p. 26/1993.
2. L'eventuale grave ritardo dell'appaltatore sui termini per l'ultimazione dei lavori o sulle scadenze esplicitamente fissate allo scopo dal programma temporale è causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell'articolo 58.4 della l.p. 26/1993.
3. In ogni caso, l'appaltatore è obbligato al risarcimento dei danni subiti dall'amministrazione aggiudicatrice conseguenti la risoluzione del contratto.

Art. 19

Mancata approvazione della progettazione esecutiva

1. Qualora la progettazione esecutiva redatta a cura dell'Appaltatore non sia ritenuta meritevole di approvazione, il contratto è risolto per inadempimento dell'appaltatore medesimo ai sensi dell'articolo 58.4 della L.P. 26/1993. In tal caso nulla è dovuto all'appaltatore per le spese sostenute per la progettazione esecutiva.
2. Non è meritevole di approvazione la progettazione esecutiva:
 - a) che si discosti dalla progettazione definitiva posta a base di gara in modo da compromettere, anche parzialmente, le finalità dell'intervento, il suo costo o altri elementi significativi dello stesso progetto a base di gara;
 - b) che sia in contrasto con norme di legge o di regolamento in materia edilizia, urbanistica, di sicurezza, igienico sanitaria, superamento delle barriere architettoniche o altre norme speciali;
 - c) che sia redatta in violazione di norme tecniche di settore, con particolare riguardo alle parti in sottosuolo, alle parti strutturali e a quelle impiantistiche;
 - d) che, secondo le normali cognizioni tecniche dei titolari dei servizi di ingegneria e architettura, non illustri compiutamente i lavori da eseguire o li illustri in modo non idoneo alla loro immediata esecuzione;
 - e) nel quale si riscontrino errori od omissioni progettuali come definite dal Codice dei contratti;
 - f) che, in ogni altro caso, comporti una sua attuazione in forma diversa o in tempi diversi rispetto a quanto previsto dalla progettazione a base di gara;
 - g) che non ottenga i prescritti pareri, nulla-osta, autorizzazioni o altri atti di assenso comunque denominati il cui rilascio costituisca attività vincolata o, qualora costituisca attività connotata da discrezionalità tecnica, il mancato rilascio di tali pareri sia imputabile a colpa o negligenza professionale del progettista.

CAPO 5 DISCIPLINA ECONOMICA

Art. 20

Pagamento del corrispettivo per la progettazione

1. Il compenso per la progettazione esecutiva, comprensivo della prestazione di "coordinatore della sicurezza in fase di progettazione", verrà disposto dalla Stazione Appaltante come segue:
 - 1° acconto nella misura del 30%, entro 30 giorni dalla data di stipula del contratto d'appalto;
 - 2° acconto nella misura del 40% entro 60 giorni dalla data di validazione del progetto esecutivo;

- saldo pari al residuo 30% entro 60 giorni dalla data di approvazione del progetto da parte della Stazione Appaltante.

2. In ogni caso, indipendentemente da quanto stabilito dal comma precedente, costituiscono presupposti per il pagamento del corrispettivo dovuto:

- l'avvenuta presentazione della polizza assicurativa del progettista prevista dall'articolo 23-bis della LP 10 settembre 1993, n. 26 e ss.mm.
- la regolarità contributiva attestata nelle forme di legge;
- l'emissione di idonea fatturazione;
- la presentazione della dichiarazione di tracciabilità.

3. Se la progettazione è stata effettuata da professionisti non facenti parte dello staff tecnico dell'impresa offerente (come tale intendendosi i soggetti in possesso di laurea o di laurea breve abilitati all'esercizio della professione di ingegnere ed architetto, ovvero geologo per le categorie in cui è prevista la sua competenza, iscritti all'albo professionale, e da diplomati, tutti assunti a tempo indeterminato e a tempo pieno) in questo caso l'amministrazione aggiudicatrice provvederà al pagamento diretto a favore dei professionisti. In tal caso la fatturazione è emessa dai professionisti nei confronti dell'amministrazione aggiudicatrice e le verifiche di regolarità contributiva sono effettuate nei confronti dei professionisti che hanno firmato il progetto esecutivo in fase di esecuzione del contratto. Uguale modalità è seguita nel caso in cui la progettazione sia stata effettuata da professionisti che abbiano partecipato alla gara in associazione temporanea con l'impresa/le imprese esecutrici dei lavori. La parcella dovrà essere redatta secondo quanto stabilito dal DM 17 giugno 2016 e formulata in misura non superiore all'importo offerto in sede di gara. Il pagamento diretto è effettuato senza l'applicazione di alcuna ritenuta di garanzia.

4. Se la progettazione è stata effettuata da professionisti facenti parte dello staff tecnico dell'impresa aggiudicataria, in tal caso la liquidazione è effettuata nei confronti dell'impresa aggiudicataria, previa dimostrazione del regolare pagamento effettuato mediante indicazione del personale utilizzato, del ruolo assunto, delle abilitazioni dello stesso nonché dei cedolini-paga unitamente al prospetto dimostrativo delle ore e professionalità utilizzate.

5. Nel caso in cui la progettazione sia stata effettuata in parte da professionisti esterni e in parte da dipendenti dello staff tecnico, i due commi che precedono sono applicati per la quota-parte del contributo ideativo convenzionalmente stabilito tra le parti.

6. Non è ammesso il pagamento della progettazione esecutiva e, in caso di avvenuto pagamento, l'amministrazione provvede al recupero delle somme eventualmente già pagate nel caso in cui sia disposta l'esclusione o l'annullamento, anche a posteriori, dell'aggiudicazione a causa della verificata assenza dei requisiti dell'offerta previsti dall'art. 80 del d.lgs. 50/2016.

7. Nel caso di risoluzione del contratto, resta ferma la polizza assicurativa prodotta ai sensi dell'articolo 23-bis della LP 10 settembre 1993, n. 26 fino ad ultimazione dei lavori, eventualmente affidati mediante scorrimento ovvero mediante nuovo contratto per l'affidamento dei lavori di completamento.

Art. 20a **Corrispettivo per l'esecuzione dei lavori**

1. Per il presente contratto d'appalto il bando di gara prevede il ricorso all'istituto della "Cessione di beni immobili a titolo di prezzo" di cui all'art. 30.1 della L.P. 10 settembre 1993 n. 26 e relativo al trasferimento all'appaltatore della proprietà di un bene immobile appartenente all'amministrazione aggiudicatrice, in sostituzione parziale delle somme costituenti il corrispettivo del contratto.

2. Dato che l'offerente dichiara di avere interesse a conseguire la proprietà dell'immobile:
- a. contestualmente alla stipula del contratto d'appalto si perfeziona la stipula di un contratto preliminare di compravendita soggetto ad annotazione nel libro fondiario;
 - b. sull'importo di ogni certificato di pagamento viene recuperata una quota parte del prezzo offerto dall'appaltatore in sede di gara, secondo quanto disciplinato dai commi 12bis, 12 ter e 12 quater dell'art. 22 del presente capitolato, fino a concorrenza del prezzo di cessione;
 - c. ad avvenuta approvazione del certificato di collaudo è stipulato il contratto di compravendita con cui l'appaltatore entra in possesso dell'immobile; il diritto di proprietà viene intavolato a favore dell'appaltatore o, salvo diverse specifiche, pro quota a favore di tutte le imprese costituenti l'A.T.I..

3. La stazione aggiudicatrice provvede al pagamento del corrispettivo contrattuale per la progettazione esecutiva ai sensi del comma 5 sexies dell'articolo 30 della LP 10 settembre 1993, n. 26 e ss.mm. con le modalità e a favore dei soggetti indicati dal presente articolo.

Art. 21 Anticipazione

1. Ai sensi dell'art. 46 bis della L.P. 26/93 è dovuta all'appaltatore una somma, a titolo di anticipazione, pari al 5 per cento dell'importo originario di contratto. In caso di variante, l'anticipazione non è integrata.

2. In ogni caso l'erogazione dell'anticipazione è subordinata all'avvenuta consegna dei lavori e alla costituzione dell'appaltatore di idonea garanzia fideiussoria di un importo almeno pari all'anticipazione, maggiorato dell'I.V.A. all'aliquota di legge; l'importo della garanzia è gradualmente ridotto in corso d'opera dal totale dell'anticipazione ancora da recuperare.

3. L'anticipazione è gradualmente recuperata in corso d'opera, mediante trattenute sui pagamenti in conto effettuate in una percentuale pari a quella dell'anticipazione stessa.

4. L'anticipazione, per la parte non ancora recuperata mediante detrazione graduale in occasione dell'emissione dei singoli certificati di pagamento, è revocata qualora l'esecuzione del contratto non prosegua secondo gli obblighi pattuiti e, in tale caso, spettano all'amministrazione aggiudicatrice anche gli interessi legali sulle somme anticipate con decorrenza dalla data di erogazione dell'anticipazione.

Art. 22 Pagamenti in acconto per l'esecuzione dei lavori

1. Ai sensi dell'art. 171 del DPP 11/05/2012, n. 9-84/Leg., gli stati di avanzamento (SAL) sono disposti a cadenza bimestrale, decorrenti dalla data di consegna dei lavori.

2. A fine lavori, dopo l'emissione del relativo certificato, viene rilasciato l'ultimo stato di avanzamento lavori, a prescindere dal limite temporale disposto per gli altri stati di avanzamento. In ogni caso, il credito residuo dell'appaltatore da esporre nel conto finale deve essere pari al 2,5 per cento dell'importo contrattuale, fatti salvi le trattenute di legge, gli eventuali importi sospesi ai sensi dei commi seguenti e gli importi relativi ai pagamenti dei subappaltatori. Per consentire il rispetto della predetta percentuale, l'amministrazione aggiudicatrice può operare idonee trattenute anche dai SAL precedenti all'ultimo.

3. Fino al raggiungimento del 50 % dell'importo di contratto i pagamenti possono essere disposti sulla base di una registrazione effettuata dal direttore lavori in partita provvisoria sui libretti delle misure e di conseguenza sugli ulteriori documenti contabili, delle quantità dedotte da misurazioni sommarie, fatte salve le lavorazioni le cui misurazioni non possono essere effettuate successivamente. L'eventuale riserva da parte dell'appaltatore è considerata tempestiva fino a quando in sede di contabilizzazione definitiva delle categorie di lavorazioni interessate vengono portate in detrazione le partite provvisorie.

4. Alla determinazione degli importi di cui al comma 1 concorrono gli oneri per la sicurezza e pertanto anche questi ultimi si applicano le previste trattenute di legge; ad ogni stato di Avanzamento Lavori verrà corrisposta all'Impresa anche la quota relativa agli oneri per la sicurezza previo benessere rilasciato dal coordinatore per la sicurezza in fase esecutiva, se nominato.

5. Entro 45 giorni dall'avvenuto raggiungimento della scadenza prevista al comma 1, deve essere redatta la relativa contabilità ed emesso il conseguente certificato di pagamento. L'appaltatore emette il relativo documento fiscale (fattura), successivamente alla comunicazione dell'avvenuta emissione del certificato di pagamento, sulla base dei dati in esso riportati.

6. Nel caso di raggruppamenti temporanei di imprese, la fatturazione del corrispettivo deve corrispondere alle quote di lavoro indicate in sede di gara o in sede di stipulazione del contratto, eventualmente modificate secondo le disposizioni dell'art.7, comma 3. La mancata corrispondenza tra la fatturazione e le quote di partecipazione al raggruppamento note all'amministrazione aggiudicatrice sospende il pagamento del corrispettivo, senza diritto per l'appaltatore al riconoscimento di interessi o altri indennizzi.

7. L'amministrazione aggiudicatrice dispone il pagamento del certificato entro i successivi 30 giorni, mediante l'emissione dell'apposito mandato e l'erogazione a favore dell'appaltatore, previa verifica, con esito positivo:
- di quanto previsto dall'art. 170, comma 1 del DPP 11/05/2012, n. 9-84/Leg.;
 - della regolarità del documento fiscale (fattura) emesso dall'appaltatore;
 - degli adempimenti previsti dall'art. 3 L. 136/2010;
 - della regolarità fiscale prevista dall'art. 48-bis del D.P.R. n. 602/73 e del D.M. n. 40/2008, ove richiesta.
8. Qualora l'amministrazione aggiudicatrice rilevi l'accertamento del totale o parziale inadempimento nella corresponsione delle retribuzioni e nell'effettuazione del versamento delle ritenute previdenziali, assicurative e assistenziali da parte dell'appaltatore e degli eventuali subappaltatori, provvede secondo quanto previsto dall'art. 43, comma 6 e seguenti della legge provinciale.
9. L'amministrazione provvede a dare comunicazione agli enti previdenziali ed assicurativi della sospensione operata sui pagamenti, per le valutazioni di merito. Secondo quanto previsto dall'art. 43, commi 6 e 8 della legge provinciale, l'amministrazione aggiudicatrice può provvedere al pagamento diretto dei dipendenti dell'appaltatore o degli enti previdenziali e assicurativi, compresa la cassa edile, sulla base della specifica richiesta degli interessati, con indicazione di ogni elemento necessario ad individuare l'inadempimento contestato ed a effettuare il pagamento medesimo. Si applica, se ne ricorre il caso, la procedura prevista dall'art. 169 del DPP 11/05/2012, n. 9-84/Leg.
10. La corresponsione degli acconti è altresì sospesa nei seguenti casi, previo riscontro documentale degli inadempimenti rilevati e contestazione scritta degli stessi:
- a) per mancata attivazione della polizza di RC all'insorgenza di danni arrecati alle opere preesistenti e a terzi;
 - b) per mancato adeguamento o insufficienza delle garanzie e coperture assicurative conseguenti a variante o dalla concessione di proroghe;
 - c) per mancata eliminazione delle conseguenze dannose o mancata effettuazione delle misure provvisorie disposte dal Direttore dei lavori ai sensi dell'articolo 108 del DPP 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg.;
 - d) per mancato rispetto del sollecito del responsabile del procedimento all'effettuazione dell'aggiornamento bimestrale del Programma dei lavori secondo l'andamento effettivo dei lavori in adempimento al disposto dall'articolo 105, comma 3 del DPP 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg.
11. Quando i lavori rimangano sospesi con specifico verbale disposto dal Direttore dei lavori o dal Responsabile del procedimento, per un periodo superiore a 60 gg. per cause non dipendenti dall'appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all'emissione del certificato di pagamento.
12. Qualora sia stata erogata l'anticipazione, sull'importo di ogni certificato di pagamento è operata la trattenuta di importo percentuale pari alla percentuale dell'anticipazione a titolo di graduale recupero della medesima.
- 12bis. Sull'importo di ogni certificato di pagamento è recuperata una quota del prezzo per l'acquisizione dell'immobile offerto dall'appaltatore in sede di gara, calcolata come percentuale dei lavori eseguiti (come risultante dal corrispondente SAL) rispetto all'importo di contratto.
- 12ter. La quota del prezzo di cessione dell'immobile offerto dall'appaltatore in sede di gara da recuperarsi sull'importo di ogni certificato di pagamento (ai sensi del precedente comma 12bis) è recuperata sulle somme dovute all'appaltatore e NON sulle somme da pagare direttamente dall'Amministrazione al subappaltatore.
- 12quater. Se in corrispondenza all'emissione dell'ultimo SAL non sarà stato recuperato l'intero prezzo di cessione dell'immobile offerto dall'appaltatore in sede di gara, la differenza tra l'importo offerto dall'appaltatore ed il totale delle detrazioni effettuati in occasione dei pagamenti a titolo di prezzo per l'esecuzione dei lavori dovrà essere versata dall'appaltatore all'atto della stipulazione del contratto di compravendita dell'immobile.
13. A garanzia dell'osservanza degli obblighi previsti dall'art. 43 della l.p. 26/1993 in capo all'appaltatore, agli eventuali subappaltatori o concessionario esecutore, sull'importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,5 per cento. Le ritenute possono essere svincolate soltanto dopo la liquidazione del conto finale, previa approvazione del collaudo (o certificato di regolare esecuzione) e comunque se le eventuali

inadempienze accertate sono state sanate.

Art. 23

Norme per la valutazione dei lavori e per i pagamenti in acconto

1. Per il pagamento degli stati di avanzamento lavori si osservano le seguenti prescrizioni:

a) Lavori a corpo: La valutazione del lavoro a corpo è effettuata secondo le specificazioni della descrizione del lavoro a corpo ed i contenuti degli elaborati grafici e di ogni altro allegato progettuale; il corrispettivo rimane fisso e invariabile; è esclusa qualsiasi richiesta di verifica delle quantità o dei prezzi da parte dei contraenti. Dei lavori a corpo è portata in contabilità la quota percentuale dell'aliquota relativa alla voce disaggregata della categoria, rilevabile dal contratto, che è stata eseguita. Per le modalità di annotazione si applica l'art. 154 del DPP 11/05/2012, n. 9-84/Leg. Ai fini della determinazione dello stato di avanzamento lavori, sono ammessi in contabilità solo WP completamente realizzati finiti secondo la WBS di contratto. Alla determinazione degli importi di cui al comma uno concorrono gli oneri per la sicurezza e pertanto anche a questi ultimi si applicano le previste trattenute di legge; ad ogni stato di avanzamento lavori verrà corrisposta all'impresa anche la quota relativa agli oneri per la sicurezza previo benestare rilasciato dal coordinatore per la sicurezza in fase esecutiva, se nominato.

b) Lavori a misura: Dei lavori appaltati a misura sono portate in contabilità le quantità che risulteranno effettivamente eseguite all'atto del loro accertamento, applicando alle stesse i prezzi unitari offerti.

c) Provviste: I manufatti il cui valore sia superiore alla spesa per la loro messa in opera, se riconosciuti ed accettati dal Direttore dei lavori, potranno essere inseriti in contabilità prima della loro messa in opera in misura non superiore al 50% del prezzo a piè d'opera del manufatto stesso; non saranno invece inseriti in contabilità i prezzi dei materiali provvisti a piè d'opera prima del loro impiego.

d) Lavori imprevisti: Per lavori non descritti nell'elenco succitato è applicato il prezzo stabilito con le norme di cui all'art. 28 del presente capitolato speciale di appalto.

2. Per tutte le opere di appalto le quantità di lavoro saranno determinate con misure geometriche, escluso ogni altro metodo. Si stabilisce che:

a.1) Scavi in genere - Oltre gli obblighi particolari emergenti dal presente titolo del Capitolato Speciale d'Appalto e salvo diversa espressa indicazione precisata nell'elenco prezzi unitari (alternativamente nell'elenco descrittivo delle voci) o in subordinate nelle norme tecniche del medesimo capitolato, coi prezzi di offerta per scavi in genere, l'Appaltatore deve ritenersi compensato per tutti gli oneri che esso dovrà incontrare:

- per taglio piante, estirpazioni di ceppaie, radici ecc., e per lo scavo con qualsiasi mezzo delle materie sia asciutte che bagnate, in presenza di acqua e di qualsiasi consistenza;
- per paleggi, innalzamento, carico, trasporto e scarico in rilevato o rinterro od a rifiuto alla distanza prevista dall'Elenco, sistemazione della materie di rifiuto, deposito provvisorio e successiva ripresa, per ogni indennità di deposito temporaneo o definitivo;
- per la regolarizzazione delle scarpate o pareti, per lo spianamento del fondo, per la formazione di gradini, per il successivo rinterro attorno alle murature, attorno e sopra le condotte di acqua ed altre condotte in genere, e sopra le fognature e drenaggi secondo le sagome definitive di progetto;
- per puntellature, sbadacchiature ed armature di qualsiasi importanza e genere, secondo tutte le prescrizioni contenute nelle presenti condizioni tecniche esecutive;
- per ogni altra spesa infine necessaria per l'esecuzione completa degli scavi.

a.2) Scavi e rilevati per la formazione del corpo stradale - Il volume degli scavi e dei rilevati occorrenti per la formazione del corpo stradale e relative scarpate e cunette secondo l'andamento di progetto o di spostamenti eventuali, per la costruzione di rampe d'accesso alla strada, verrà determinato con il metodo delle sezioni ragguagliate (la cui superficie potrà venire calcolata anche col planimetro o con sistemi informatici) che saranno rilevate in contraddittorio dell'Impresa in base alle sezioni convenzionali di progetto. Nel prezzo di offerta dei rilevati eseguiti con materie provenienti dagli scavi è compreso il carico, trasporto, scarico e formazione del rilevato a regola d'arte come prescritto dall'articolo relativo.

b) Murature in genere - Tutte le murature in genere, salvo le eccezioni in appresso specificate, saranno misurate geometricamente a volume od a superficie, secondo la loro categoria, in base a misure prese sul vivo dei muri, esclusi cioè gli intonaci. Dal volume delle murature saranno dedotti solo i vani di luce superiori ai decimetri quadrati 50 (cinquanta), salvo l'eccezione di cui al periodo seguente.

I vani dei pozzetti dei tombini compenetrati nelle murature in controripa non verranno però, in eccezione a quanto sopra, dedotti intendendosi compensata la maggiore lavorazione delle spallette e l'architrave.

Nei prezzi di tutte le opere, tanto di fondazione quanto in elevazione in muratura, si intenderà sempre compresa ogni qualunque spesa per le impalcature ed i ponti di servizio di qualsiasi importanza, per il carico, trasporto, innalzamento o discesa o scarico a pie' d'opera dei materiali d'ogni peso e volume e per tutte le manovre diverse, occorrenti per la costruzione delle opere stesse, qualunque sia la loro altezza o profondità di esecuzione, e qualunque sia la grossezza e la forma delle murature in elevazione, il paramento di faccia vista, del tipo indicato nel relativo prezzo di offerta delle murature, sempre ché non sia previsto con pagamento separato.

E' sempre compresa la formazione di feritoie regolari e regolarmente disposte nei muri per lo scolo delle acque, l'eventuale tubazione a perdere, la formazione delle immorsature e la costruzione di tutti gli incassi per la posa in opera della pietra di taglio.

Nei prezzi unitari delle murature da eseguire con pietrame di proprietà dell'Amministrazione, come, in generale, per tutti i lavori per i quali s'impiegano materiali di proprietà dell'Amministrazione (non ceduti all'Impresa), si intende compreso ogni trasporto, ripulitura ed adattamento dei materiali stessi per renderli idonei alla messa in opera, nonché la messa in opera degli stessi.

Le murature eseguite con materiali ceduti all'Impresa saranno valutate con i prezzi suddetti delle murature con pietrame fornito dall'Impresa, intendendosi in questi prezzi compreso e compensato ogni trasporto ed ogni onere di lavorazione, messa in opera ecc., come sopra, del pietrame ceduto.

Qualunque sia la incurvatura data dalla pianta e alle sezioni trasversali dei muri, anche se si debbono costruire sotto raggio, le relative murature non potranno essere comprese nella categoria delle volte e saranno valutate coi prezzi delle murature rette senza alcun compenso in più.

c) Murature in pietra da taglio - La pietra da taglio a pagarsi a volume sarà sempre valutata a metro cubo in base al volume del minimo parallelepipedo retto rettangolare, circoscrivibile.

Le lastre ed altri prezzi, da pagarsi a superficie, saranno valutati in base al minimo rettangolo circoscrivibile.

Per le pietre, di cui una parte viene lasciata greggia, si comprenderà anche questa nella misurazione, non tenendo però alcun conto delle eventuali maggiori sporgenze dalla parte non lavorata in confronto alle dimensioni assegnate alla medesima dati tipi prescritti.

d) Calcestruzzi - I conglomerati cementizi di qualunque genere, saranno contabilizzati a metro cubo, in base alle dimensioni prescritte, esclusa quindi ogni eventuale eccedenza ancorché inevitabile dipendente dagli scavi aperti e trascurando soltanto la deduzione delle eventuali smussature previste agli spigoli di cateto inferiore ed al più uguale a cm 10. Per le opere in cemento armato non verrà dedotto il volume del ferro nelle stesse compenetrato.

e) Opere in ferro - Il peso delle strutture in ferro verrà computato desumendolo dalle tabelle che risultano da manuali o da quelle delle ferriere, o con pesatura diretta.

f) Tubi in cemento - I tubi di cemento verranno valutati a metro lineare. Le frazioni di metro di lunghezza verranno valutate come metro intero.

g) Delineatori stradali - Indicatori chilometrici - Termine di confine - Nel prezzo unitario dei delineatori stradali, indicatori chilometrici e termini di confine, è compresa ogni operazione e provvista del materiale occorrente per la messa in opera, nonché per ultimo le incisioni delle lettere e dei numeri.

h) Mano d'opera - Gli operai per i lavori in economia dovranno essere idonei al lavoro per il quale sono stati richiesti e dovranno essere provvisti dei necessari attrezzi.

L'Appaltatore è obbligato, senza alcun compenso, a sostituire tutti gli operai che non riescono di gradimento alla Direzione dei Lavori.

Resta tassativamente stabilito che gli operai in economia devono essere messi a disposizione solo su richiesta della Direzione Lavori, e che quindi non saranno riconosciute e non saranno contabilizzate spese per prestazioni di mano d'opera, se non preventivamente autorizzate dalla Direzione Lavori.

i) Noleggi - Le macchine ed attrezzi dati a noleggio debbono essere in perfetto stato di servibilità e provvisti di tutti gli accessori necessari per il loro regolare funzionamento.

Sono a carico esclusivo dell'Appaltatore la manutenzione degli attrezzi e delle macchine affinché siano sempre in buono stato di servizio.

Il prezzo comprende la mano d'opera, il combustibile, i lubrificanti, i materiali di consumo, l'energia elettrica e tutto quanto occorre per il funzionamento delle macchine.

Per l'applicazione dei prezzi di noleggio di meccanismi in genere, il noleggio va inteso corrisposto per tutto il tempo durante il quale i meccanismi sono effettivamente utilizzati nell'ambito dei lavori oggetto dell'appalto, previo benessere della direzione lavori.

Nel prezzo di noleggio sono compresi e compensati gli oneri e tutte le spese di trasporto a pie' d'opera, montaggio, smontaggio ed allontanamento dei detti meccanismi.

Per il noleggio dei carri e degli autocarri verrà corrisposto soltanto il prezzo per le ore di effettivo lavoro, rimanendo escluso ogni compenso per qualsiasi altra causa o perditempo.

I) Trasporti - Nei prezzi dei trasporti s'intende compresa ogni spesa, la fornitura dei materiali di consumo e la mano d'opera del conducente.

I mezzi di trasporto per i lavori in economia debbono essere forniti in pieno stato di efficienza e corrispondente alle prescritte caratteristiche.

Art. 24

Pagamenti a saldo e modalità di erogazione del corrispettivo

1. Il conto finale dei lavori è redatto entro 120 giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito certificato, previa acquisizione della documentazione prevista, ivi compresa quella indicata dall'art. 99, comma 4 del D.P.P. 11/05/2012, n. 9-84/Leg. e da questo capitolato.

2. Ai sensi dell'art. 163 del D.P.P. 11/05/2012, n. 9-84/Leg. il conto finale è sottoscritto dall'appaltatore entro 30 giorni dalla sua redazione.

3. La rata di saldo è pagata entro 30 giorni dalla data di approvazione del certificato di collaudo (o di regolare esecuzione), mediante l'emissione dell'apposito mandato e l'erogazione a favore dell'appaltatore , previa verifica con esito positivo:

- ai sensi dell'art. 43, comma 5 ultimo periodo della legge provinciale, di quanto previsto dall'art. 170, comma 1 del DPP. 11/05/2012, n. 9-84/Leg. con riferimento al periodo successivo all'ultimo SAL liquidato nonché della regolarità retributiva dell'appaltatore e degli eventuali subappaltatori intervenuti in cantiere successivamente all'ultimo SAL liquidato;
- della regolarità del documento fiscale (fattura) emesso dall'appaltatore ;
- degli adempimenti previsti dall'art. 3 L. 136/2010;
- della regolarità fiscale prevista dall'art. 48-bis del D.P.R. n. 602/73 e del D.M. n. 40/2008, ove richiesta.

4. Se l'amministrazione aggiudicatrice accerta il totale o parziale inadempimento nella corresponsione delle retribuzioni e nell'effettuazione del versamento delle ritenute previdenziali, assicurative e assistenziali da parte dell'appaltatore e degli eventuali subappaltatori, provvede secondo quanto previsto dall'art. 43, comma 6 e seguenti della legge provinciale.

5. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima dell'approvazione del certificato di collaudo (o di regolare esecuzione).

Art. 25

Ritardi nel pagamento delle rate di acconto

1. Non sono dovuti interessi per i primi 45 giorni intercorrenti tra il verificarsi delle condizioni e delle stesse circostanze per l'emissione del certificato di pagamento ai sensi dell'articolo 18 e la sua effettiva emissione; trascorso tale termine senza che sia emesso il certificato di pagamento, per causa imputabile alla Stazione Appaltante, sono dovuti all'appaltatore gli interessi legali per i primi 60 giorni di ritardo rispetto al predetto termine di 45 giorni. Trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano all'appaltatore gli interessi di mora.

2. Non sono dovuti gli interessi per i primi 30 giorni intercorrenti tra l'emissione del certificato di pagamento e il suo effettivo pagamento a favore dell'appaltatore ; trascorso tale termine senza che sia stato eseguito il pagamento per causa imputabile alla Stazione Appaltante, sono dovuti all'appaltatore gli interessi legali per i primi 60 giorni di ritardo. Trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano all'appaltatore gli interessi di mora.

3. In nessun caso sono dovuti interessi moratori allorché il pagamento sia stato sospeso per effetto di quanto previsto dalle disposizioni della legge provinciale, del regolamento di attuazione e del presente capitolato con particolare riferimento ai precedenti articoli 17 e 19.

Art. 26 **Ritardi nel pagamento della rata a saldo**

1. Per il pagamento della rata a saldo in ritardo rispetto al termine stabilito all'art. 19, comma 3, per causa imputabile all'Amministrazione, sulle somme dovute decorrono gli interessi legali.
2. Qualora il ritardo nelle emissioni dei certificati o nel pagamento delle somme dovute a saldo si protragga per ulteriori 60 giorni, oltre al termine stabilito al comma 1, sulle somme sono dovuti gli interessi di mora.
3. Si applica quanto previsto dall'ultimo comma dell'articolo precedente.

Art. 27 **Disciplina economica dell'esecuzione dei lavori pubblici**

1. In materia di disciplina economica dell'esecuzione dei lavori pubblici si applica l'art. 46 ter della l.p.26/1993.
2. Ai fini dell'applicazione del prezzo chiuso di cui all'art. 172 del D.P.P. 11/05/2012, n. 9-84/Leg., si fa riferimento al cronoprogramma economico allegato al contratto.

Art. 28 **Cessione del contratto e cessione di crediti**

1. E' vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma e ogni atto contrario è nullo di diritto, fatto salvo quanto previsto dall'art. 58.10 della l.p. 26/1993.
2. L'amministrazione aggiudicatrice non accetta cessioni di credito per gli importi di contratto relativi alle lavorazioni che l'appaltatore intende subappaltare.
3. La cessione dei crediti, ai sensi dell'art. 58.11 della l.p. 26/1993 e della L. 21 febbraio 1991, n. 52 e pertanto qualora il cessionario sia una banca o un intermediario finanziario disciplinato dalle leggi in materia bancaria e creditizia il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti d'impresa, è efficace e opponibile all'amministrazione aggiudicatrice qualora questa non la rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione stessa.
4. Il contratto di cessione dei crediti deve essere stipulato, ai fini della sua opponibilità alla stazione appaltante, mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere notificato all'amministrazione appaltante. Il contratto di cessione, ancorchè effettuato cumulativamente per più rapporti contrattuali, indica chiaramente gli estremi del contratto al quale la cessione si riferisce ed i singoli importi ceduti con riferimento ai relativi contratti e reca in ogni caso la clausola secondo cui l'amministrazione ceduta può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto di appalto, pena l'automatica inopponibilità della cessione alla stazione appaltante.

CAPO 6 - CAUZIONI E GARANZIE

Art. 29 **Cauzione definitiva**

1. Per effetto dell'art. 31, comma 2 della l.p. 2/2016 come modificato dall'articolo 28, comma 11 della l.p. 19/2016, al contratto è allegata la garanzia definitiva da costituirsi con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3 del D.Lgs. 50/2016 per un importo fissato nella misura stabilita dall'articolo 103, comma 1 del medesimo D.Lgs. 50/2016. Tale importo è ridotto, in presenza delle condizioni stabilite dall'articolo 93, comma 7 del D.Lgs. 50/2016, applicando le percentuali stabilite da tale disposizione.

2. La garanzia definitiva potrà esser utilizzata per le finalità stabilite dall'articolo 103, comma 2 del D.Lgs. 50/2016. Costituisce inadempimento contrattuale rilevante, anche ai fini dello svincolo progressivo e sul saldo di cui al successivo comma 5, la mancanza della regolarità retributiva e contributiva dell'appaltatore e dei suoi subappaltatori desumibili dal DURC e/o da analoghe attestazioni rilasciate dagli istituti previdenziali e/o dal competente Servizio in materia di lavoro della Provincia autonoma di Trento.

3. Qualora la garanzia sia prestata con fideiussione con contratto formato e sottoscritto con modalità telematica, essa è sottoscritta digitalmente sia dal fideiussore che dall'appaltatore. Qualora il fideiussore rilasci copia del contratto con le modalità stabilite dal comma 2-bis dell'articolo 23 del codice dell'amministrazione digitale (d.lgs. 82/2005), sarà cura dell'appaltatore fornire, via PEC, il contratto munito di entrambe le firme digitali.

4. Lo svincolo della fideiussione è regolato dall'articolo 103, comma 5 del D.Lgs. 50/2016, fermo restando che lo svincolo della rata a saldo è effettuata solo dopo l'approvazione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione ovvero, in mancanza, con lo spirare del termine per la sua approvazione secondo la tempistica stabilita dall'articolo 26 della l.p. 26/1993 e fermo, altresì, restando che tale termine resta sospeso in presenza di una causa impeditiva dello svincolo imputabile all'appaltatore.

5. L'amministrazione richiede al soggetto appaltatore la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore.

6. La garanzia definitiva dovrà essere emessa tramite la Scheda tecnica 1.2 o 1.2.1 allegata al D.M. n. 31 di data 19 gennaio 2018 del Ministero dello Sviluppo Economico accompagnata da un'apposita appendice riportante le seguenti clausole:

- a) la garanzia prestata ha efficacia fino a quando il debitore principale non esibisca al soggetto fidejussore il certificato di collaudo o quello di regolare esecuzione approvati, dai quali risulti la data di ultimazione dei lavori; l'obbligo del pagamento dei premi cesserà trascorsi sei mesi dalla scadenza dei termini di cui all'art. 26, comma 1, della L.p. 26/93, salvo dichiarazione dell'Amministrazione appaltante al soggetto fidejussore che la mancata approvazione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione è dipesa da fatto imputabile all'appaltatore debitore principale;
- b) che il Foro competente in caso di controversia fra il Garante e l'Amministrazione appaltante è quello di Trento;
- c) clausola di inopponibilità, per cui non potranno in ogni caso esser opposte all'Amministrazione appaltante condizioni ulteriori rispetto a quelle previste dallo Schema Tipo 1.2 o 1.2.1 del D.M. n. 31/2018 atte a limitare le garanzie, anche se riguardanti esclusivamente il rapporto tra garante e contraente (es. deposito cautelativo), o che pongano oneri a carico dell'Amministrazione appaltante stessa.

Art. 30 Coperture Assicurative

1. Ai sensi dell'art. 23 bis, comma 1 della legge provinciale e dell'art. 84 del D.P.P. 11/05/2012, n. 9-84/Leg, l'appaltatore è obbligato, almeno 10 giorni prima della consegna dei lavori, a stipulare una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dall'amministrazione aggiudicatrice a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatesi nel corso dell'esecuzione dei lavori oggetto del presente capitolato. La polizza deve inoltre assicurare l'amministrazione aggiudicatrice contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori medesimi.

2. Fermo restando quanto previsto al successivo comma 3, le clausole della polizza devono essere conformi, per ragioni di uniformità e di continuità, allo Schema Tipo di polizza 2.3 approvato con D.M. 12 marzo 2004, n.123, ancorché non vigente.

3. In relazione alla necessità di adattare i contenuti dello Schema Tipo di polizza 2.3 alla disciplina provinciale in materia di lavori pubblici dettata dalla L.P. 26/93 e dal relativo regolamento di attuazione emanato con D.P.P. 11/05/2012, n. 9-84/Leg., la copertura assicurativa di cui al presente articolo dovrà prevedere espressamente che:

- a) in deroga all'art. 2, comma 1, lettera b, dello Schema Tipo 2.3, l'assicurazione è prestata nei confronti dei progetti approvati ai sensi della L.P. n. 26/93 e del relativo regolamento di attuazione (D.P.P. 11/05/2012, n. 9-84/Leg);

- b) ogni riferimento al "collaudo provvisorio" contenuto nello Schema Tipo 2.3 si intende fatto semplicemente al "collaudo";
- c) qualora il certificato di collaudo (o di regolare esecuzione) non sia approvato nei termini di cui all'art. 26, comma 1, della L.P. n. 26/1993, ai sensi del comma 2 della medesima disposizione, la validità della polizza cessa decorsi sei mesi dalla scadenza dei termini di cui al predetto art. 26, comma 1, salvo che la mancata approvazione del certificato di collaudo (o di regolare esecuzione) non dipenda da fatto imputabile all'appaltatore;
- d) per ogni controversia che dovesse insorgere con la stazione appaltante, il foro competente è esclusivamente quello ove ha sede la medesima stazione appaltante;
- e) ogni altro riferimento fatto dallo Schema Tipo di polizza 2.3 alla normativa statale deve intendersi fatto alle corrispondenti norme della L.P. n. 26/1993 e s.m. e del regolamento di attuazione emanato con D.P.P. 11/05/2012, n. 9-84/Leg., ogni qual volta la normativa statale non sia applicabile nell'ordinamento provinciale;
- f) ogni riferimento contenuto nello Schema Tipo di polizza 2.3 alla normativa statale applicabile nell'ordinamento provinciale deve intendersi riferito alla normativa statale vigente.

4. Tutte le predette clausole dovranno essere riportate in una apposita appendice alla Scheda Tecnica 2.3 del decreto del Ministro delle Attività produttive 12 marzo 2004, n.123 e dovranno essere debitamente sottoscritte. La Scheda Tecnica 2.3 e l'appendice contenente tutte le clausole sopra elencate devono essere trasmesse all'amministrazione aggiudicatrice almeno 10 giorni prima della consegna dei lavori.

5. La Scheda Tecnica 2.3 deve prevedere:

Sezione A - Copertura assicurativa dei danni alle opere durante la loro esecuzione e garanzia di manutenzione.

Partita 1 Opere e impianti permanenti e temporanei: importo di aggiudicazione

Partita 2 Opere ed impianti preesistenti: (Euro 500.000,00) (cinquecentomila) massimo indennizzo

Partita 3 Spese di demolizione e sgombero fino a Euro 100.000,00 (centomila)

Sezione B - Copertura assicurativa della responsabilità civile durante l'esecuzione delle opere.

Il massimale deve essere pari al 5% della somma assicurata per le opere nella Sezione A (somma degli importi delle Partite 1, 2 e 3), con un minimo di Euro 500.000,00 ed un massimo di Euro 5.000.000,00.

La copertura assicurativa della responsabilità civile verso terzi durante l'esecuzione dei lavori deve comprendere:

a) i danni a cose dovuti a vibrazione importo Euro 2.000.000,00;

b) i danni a cose dovuti a rimozione, franamento o cedimento del terreno, di basi di appoggio o di sostegni in genere importo Euro 2.000.000,00;

c) danni a cavi o condutture sotterranee. Importo Euro 300.000,00.

6. Le inclusioni sopra elencate dovranno essere poste in calce alla Scheda Tecnica o dovranno essere riportate nell'appendice alla Scheda Tecnica e debitamente sottoscritte.

7. In caso di sinistro l'esecutore dei lavori ha l'obbligo di provvedere al reintegro delle somme assicurate nelle Sezioni A e B della Scheda Tecnica 2.3.

8. In caso di proroga o di aggiornamento della somma assicurata l'esecutore dei lavori dovrà trasmettere all'amministrazione aggiudicatrice la Scheda Tecnica 2.3 bis del citato decreto ministeriale.

9. La polizza dovrà prevedere un periodo di garanzia di manutenzione della durata di 24 (ventiquattro) mesi.

Art. 31 Garanzia per conseguimento certificazione ARCA

In caso di mancato conseguimento della certificazione ARCA – livello SILVER per fatto imputabile all'Appaltatore il risarcimento del danno dovuto dall'appaltatore per inadempimento contrattuale è quantificato forfettariamente nel modo seguente:

- per mancato raggiungimento della certificazione ARCA il risarcimento è quantificato forfettariamente in Euro 100.000,00;

- per il raggiungimento della Certificazione ARCA livello GREEN anziché SILVER: il risarcimento è quantificato forfettariamente in € 50.000,00.

A garanzia dell'applicabilità di tali penali, l'Appaltatore è obbligato a presentare, alla data di ultimazione dei lavori certificata dal Direttore Lavori, una garanzia di importo pari a € 100.000,00, tramite fidejussione bancaria o polizza fideiussoria rilasciata da operatori autorizzati ai sensi dell'art. 93 comma 3 del D.Lgs. 50/16.

La fidejussione bancaria o polizza fideiussoria devono rispettare le previsioni e le clausole indicate dal bando di gara per la costituzione della cauzione definitiva, con la seguente ulteriore previsione:

"validità della polizza fino a emissione ufficiale del Certificato ARCA e conseguente valutazione dell'applicabilità di eventuale penale".

Il termine ultimo per l'ottenimento della certificazione non potrà essere superiore a 2 (due), anni dalla data di ultimazione dei lavori.

La mancata costituzione della garanzia comporta la sospensione di ogni pagamento all'Appaltatore dovuto a qualsiasi titolo senza che l'Appaltatore possa vantare alcuna pretesa e sospende i termini per l'emissione del certificato di collaudo per fatto addebitabile all'Appaltatore.

Art. 32 Assicurazione della progettazione esecutiva

1. Il Professionista è tenuto, contestualmente alla consegna del progetto esecutivo, a produrre all'Amministrazione committente la polizza di responsabilità civile professionale di cui all'art. 23bis comma 5, della legge provinciale n. 26/1993, con specifico riferimento ai lavori progettati. Tale polizza avrà validità a partire dall'inizio dei lavori oggetto dell'incarico di progettazione di cui all'art. 1 e avrà termine alla data di emissione del certificato di collaudo dei lavori stessi.

L'Amministrazione committente comunica al Professionista e alla compagnia assicuratrice la data di inizio lavori e la data di emissione del certificato di collaudo.

2. La non regolarità della polizza assicurativa di cui al comma 1) rispetto a quanto previsto dalla vigente normativa in materia di assicurazioni, comporterà la sospensione dei pagamenti all'appaltatore fino alla regolarizzazione della polizza stessa.

CAPO 7 - VARIAZIONI

Art. 33 Variazioni al progetto e modifiche al contratto

1. Le singole quantità di progetto esposte nella lista delle lavorazioni e delle forniture potranno in fase esecutiva variare tanto in aumento quanto in diminuzione, ovvero essere sopresse nell'interesse della buona riuscita e della economia dei lavori, nel rispetto di quanto previsto dal presente articolo. Inoltre potranno essere ordinate all'appaltatore lavorazioni e forniture non previste in fase progettuale.

2. Non sono considerate variazioni e potranno essere disposte direttamente dal Direttore dei lavori le variazioni tecniche aventi le caratteristiche previste dall'articolo 127 del DPP 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg.

3. Le variazioni di cui al comma 1 devono avvenire nel rispetto delle disposizioni dell'art. 51 della L.P. n. 26/93, dell'art. 27 della lp 2/2016 e dell'art. 126 del D.P.P. 11/05/2012, n. 9-84/Leg.

4. Ai fini dell'eventuale applicazione delle disposizioni di cui all'art. 126, comma 12 del D.P.P. 11/05/2012, n. 9-84/Leg in materia di equo si intendono gruppi di lavorazioni omogenee quelli riepilogati a pagina 210 del "Computo Metrico Estimativo" e indicati al netto degli oneri della sicurezza nella seguente tabella sottostante:

	Euro
OG 01 – Edifici civili e industriali	1.901.190,32
OS 04 – Impianti elettromeccanici trasportatori	92.969,60
OS 06 – Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi	1.504.592,86
OS 07 – Finiture di opere generali di natura edile	932.232,79
OS 08 - Opere di impermeabilizzazione	75.977,52
OS 18 A – Componenti strutturali in acciaio	157.605,20
OS 21 – Opere strutturali speciali	130.111,07

OS 32 – Strutture in legno	787.821,63
OG 11 – Impianti tecnologici	1.596.774,08
Oneri della Sicurezza	238.757,35
TOTALE	7.418.032,42

Art. 34

Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi, lavori in economia

1. Qualora si rendano necessari nuovi lavori, nel limite del 20% dell'importo originario di contratto, per i quali non si trovi assegnato il relativo prezzo di offerta, l'Appaltatore ha l'obbligo di eseguirli e la amministrazione aggiudicatrice li valuterà previa la determinazione dei nuovi prezzi con le norme dell'articolo 129 del D.P.P. 11/05/2012, n. 9-84/Leg. e secondo quanto indicato dal presente articolo, ovvero si provvederà alla loro esecuzione con operai, mezzi d'opera e provviste forniti dall'Appaltatore .

2. Gli operai per lavori in economia dovranno essere idonei ai lavori da eseguirsi e provvisti dei necessari attrezzi. Saranno a carico dell'Appaltatore le manutenzioni degli attrezzi e delle macchine nonché le eventuali riparazioni al fine del loro mantenimento in perfetto stato di servizio perché tali oneri sono compresi nei compensi orari della mano d'opera e dei noli. Le macchine, i mezzi di trasporto e gli attrezzi dati a noleggio dovranno essere in perfetta efficienza e provvisti di tutti gli accessori necessari per il loro perfetto funzionamento. La mano d'opera, i noli e i trasporti saranno pagati ai prezzi di offerta; si provvederà alla stesura dei nuovi prezzi secondo la procedura di cui al comma 1, qualora non si trovino assegnati i relativi prezzi di offerta.

3. Tutti i lavori, prestazioni e forniture da eseguirsi in economia, dovranno essere preventivamente autorizzati dalla Direzione Lavori l'Appaltatore alla fine di ogni giornata dovrà presentare all'ufficio della Direzione Lavori la nota analitica dei lavori, prestazioni e forniture effettuati in economia; in caso di impossibilità, tale nota sottoscritta dall'Impresa, dovrà essere inviata via fax entro il giorno stesso.

4. I nuovi prezzi possono essere determinati con i tre diversi criteri di seguito elencati in ordine di preferenza. I nuovi prezzi relativi a lavori, prestazioni e forniture da eseguirsi in economia si determinano ai sensi dell'art. 152 del D.P.P. 11/05/2012, n. 9-84/Leg.

A.CRITERIO DEL RAGGUAGLIO.

Il compenso per il nuovo prezzo si determina comparando la nuova voce ad analoghe di contratto al netto degli oneri di sicurezza.

B.CRITERIO DEL RIFERIMENTO ALL'ELENCO PREZZI DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO.

Per definire il nuovo prezzo si fa riferimento ai prezzi dell'Elenco prezzi P.A.T. di cui all'art.13 della L.P. 26/93 relativo all'anno di formulazione dell'offerta.

Se i prezzi di progetto sono stati aggiornati con l'applicazione del coefficiente di rivalutazione di cui all'art. 10 comma 2 lettera d) della L.P. 26/93 e s.m., per definire il nuovo prezzo si fa riferimento ai prezzi del sopracitato Elenco Prezzi P.A.T. aggiornati con il medesimo coefficiente.

Se per definire il nuovo prezzo si fa riferimento ai prezzi dell'Elenco Prezzi PAT in vigore al momento della formulazione del nuovo prezzo, questi sono omogeneizzati a quelli di progetto (non aggiornati) applicando l'inverso del coefficiente di rivalutazione di cui all'articolo 10 comma 2, lettera d) della L.P. 26/93 e s.m.

I nuovi prezzi sono così determinati:

$$NP = P_{rif} * (1 - (R_{con} / 100))$$

P_{rif} = prezzi di riferimento, ovvero prezzi dell'Elenco prezzi PAT

R_{con} = ribasso convenzionale derivante dall'offerta globale dell'impresa

C. CRITERIO DELL'ANALISI DEI PREZZI.

Qualora non sia possibile applicare i precedenti criteri, il NP sarà formulato con Analisi dei Prezzi utilizzando per quanto possibile l'elenco Prezzo PAT di progetto nella descrizione delle voci di costo elementari del NP medesimo (mano d'opera, noli, materiali).

In mancanza il NP si formula mediante Analisi dei Prezzi di mercato omogeneizzato ai prezzi elementari di mano d'opera, materiali, noli e trasporti alla data di formulazione dell'offerta.

I nuovi prezzi sono così determinati:

$$NP = P_{an} * (1 - (R_{con} / 100))$$

P_{an} = prezzo derivante da regolare "Analisi prezzi" come sopra definita

R_{con} = ribasso convenzionale derivante dall'offerta globale dell'impresa

Il NP è quindi al netto degli oneri della sicurezza.

CAPO 8 -DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

Art. 35

Norme di sicurezza generale

1. I lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizioni di permanente sicurezza e igiene.
2. L'appaltatore è altresì obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente regolamento locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere.
3. L'appaltatore predispone per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle strutture utilizzate.
4. L'appaltatore non può iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell'applicazione di quanto stabilito in questo articolo.

Art. 36

Piani di sicurezza

1. L'appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di sicurezza e di coordinamento predisposto dal coordinatore per la sicurezza e messo a disposizione da parte della amministrazione aggiudicatrice ai sensi del D.Lgs. n. 81 del 2008, salvo quanto espressamente precisato al comma 2.
2. L'appaltatore può presentare al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o più proposte motivate di modificazione o di integrazione al piano di sicurezza e di coordinamento, ai sensi dell'art. 100 del D.Lgs. n. 81 del 2008. In nessun caso le eventuali integrazioni possono giustificare modifiche o adeguamento dei prezzi pattuiti.
3. L'appaltatore ha il diritto che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si pronunci tempestivamente con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere, sull'accoglimento o il rigetto delle proposte presentate; le decisioni del coordinatore sono vincolanti per l'appaltatore .
4. Se il coordinatore non si pronuncia entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell'appaltatore, prorogabile una sola volta di altri tre giorni lavorativi, le proposte si intendono rigettate.

Art. 37

Piano operativo di sicurezza

1. L'appaltatore e, per suo tramite, i subappaltatori hanno l'obbligo di trasmettere all'amministrazione aggiudicatrice prima dell'inizio dei lavori la documentazione prevista dalla vigente normativa relativamente agli adempimenti assicurativi e antinfortunistici, nonché una copia del piano operativo di sicurezza di cui all'art. 89, comma 1, lettera h), del decreto legislativo n. 81 del 2008.
2. L'appaltatore ha l'obbligo di consegnare all'ente appaltante il piano operativo di sicurezza nel rispetto delle vigenti disposizioni, prima della consegna dei lavori; se questo obbligo non viene rispettato l'amministrazione aggiudicatrice non procede alla consegna dei lavori e diffida l'appaltatore a ottemperare entro un termine massimo di 30 giorni, trascorso inutilmente il quale si procede alla risoluzione del contratto

secondo le disposizioni vigenti; in tal caso l'amministrazione aggiudicatrice affida l'esecuzione dei lavori oggetto dell'appalto all'impresa che segue in graduatoria.

3. L'appaltatore ha l'obbligo, nei casi di immediata consegna dei lavori prima della stipula del relativo contratto ai sensi dell'articolo 46 della L.P. 26/93, di presentare il piano operativo di sicurezza non oltre trenta giorni dalla consegna dei lavori; se questo obbligo non viene rispettato l'ente appaltante diffida l'appaltatore a ottemperare entro un termine massimo di trenta giorni, trascorso inutilmente il quale non si procede alla stipula del contratto e si affidano i lavori oggetto dell'appalto all'impresa che segue in graduatoria.

4. L'appaltatore ha l'obbligo di indicare, all'atto della consegna del piano operativo di sicurezza, il direttore tecnico del cantiere responsabile del rispetto del piano.

Art. 38

Osservanza e attuazione dei piano di sicurezza

1. L'appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del decreto legislativo n. 81 del 2008, con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli articoli 95, 96 e 97 e all'allegato XIII del predetto decreto legislativo n. 81 del 2008.

2. I piani di sicurezza devono essere redatti in conformità alle disposizioni del D.Lgs. 81/08 e s.m.

3. L'impresa esecutrice è obbligata a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi periodicamente, a richiesta del committente o del coordinatore, l'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali. L'appaltatore è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'appaltatore. In caso di associazione temporanea o di consorzio di imprese detto obbligo incombe all'impresa mandataria capogruppo. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.

4. Il piano di sicurezza e di coordinamento costituisce parte integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.

CAPO 9- DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

Art. 39

Subappalto

1. Le singole lavorazioni sono interamente subappaltabili o affidabili in cottimo secondo le modalità specificate nel bando di gara e previste dall'art. 42 della L.P. 26/93, dall'art. 26 della L.P. 2/2016 e dal Capo IV del Titolo VI del D.P.P. 11/05/2012, n. 9-84/Leg e comunque nel rispetto della normativa statale di riferimento in relazione alle fattispecie penali.

2. La fornitura e la posa in opera non sono subappaltabili separatamente ad eccezione delle lavorazioni elencate all'art. 2.

2bis. Sugli importi da liquidare al subappaltatore non può essere recuperata la quota del prezzo per l'acquisizione dell'immobile offerto dall'appaltatore in sede di gara.

3. Gli oneri per la sicurezza concorrono a determinare l'importo delle opere da subappaltare e non sono ribassabili rispetto ai prezzi unitari di contratto.

4. L'affidamento in subappalto è sottoposto alle seguenti condizioni:

a) che i concorrenti all'atto dell'offerta o, nel caso di varianti in corso di esecuzione, l'appaltatore all'atto dell'affidamento abbiano indicato i lavori o le parti di opere oppure i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture o le lavorazioni che intendono subappaltare e le relative categorie. L'omissione delle indicazioni sta a significare che il ricorso al subappalto o al cottimo non può essere autorizzato;

b) che l'appaltatore depositi presso l'amministrazione aggiudicatrice una copia autentica del contratto di subappalto condizionato al rilascio dell'autorizzazione, contestualmente alla richiesta di autorizzazione al subappalto, e della dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell'articolo 2359 del codice civile, con l'appaltatore del subappalto o del cottimo; in caso di raggruppamento temporaneo, di società o di consorzio la stessa dichiarazione dev'essere resa da ciascuno dei soggetti partecipanti; l'appaltatore, inoltre, è tenuto a trasmettere copia dei contratti derivati stipulati con il subappaltatore, relativi all'uso di attrezzature o aree del cantiere o del luogo di esecuzione del servizio;

c) che al momento del deposito della richiesta di autorizzazione al subappalto l'appaltatore trasmetta anche la certificazione attestante il possesso, da parte del subappaltatore, dei necessari requisiti di qualificazione in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti di ordine generale;

d) che nei confronti dell'appaltatore del subappalto o del cottimo non sussista alcun divieto previsto dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136);

e) che nei confronti del subappaltatore non sussistano motivi di esclusione ai sensi dell'articolo 80 D.Lgs. 50/2016;

5. Nella richiesta di autorizzazione al subappalto e nel contratto di subappalto, l'appaltatore indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto, sia in termini prestazionali che economici, e specifica in modo univoco, in particolare, il nominativo del subappaltatore, la descrizione delle lavorazioni o prestazioni oggetto di subappalto - indicando le relative quantità o i parametri dimensionali riferiti a ciascuna area di esecuzione e fase di processo e facendo riferimento al progetto o al capitolato prestazionale e all'offerta - le singole aree di esecuzione e le singole fasi di processo in cui verranno eseguite le lavorazioni o prestazioni date in subappalto.

6. Per l'autorizzazione al subappalto, al fine anche della dimostrazione della sussistenza delle condizioni previste dalla normativa vigente, l'appaltatore deve produrre la seguente documentazione:

DOCUMENTAZIONE DELL'IMPRESA AGGIUDICATARIA

○ Richiesta in bollo di autorizzazione al subappalto, corredata di copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore (qualora la domanda non sia firmata in presenza del dipendente addetto);

○ Contratto di subappalto (o copia autentica) contenente:

- indicazione dei prezzi unitari delle lavorazioni che si intendono subappaltare; per ciascun prezzo unitario deve essere indicato il costo della voce relativa al personale, non soggetto a ribasso, e le ulteriori voci di costo, con il relativo ribasso. L'appaltatore deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al 20 per cento. Le lavorazioni relative alla sicurezza non sono ribassabili rispetto ai prezzi unitari di contratto. Il costo complessivo del personale per le lavorazioni oggetto del contratto di subappalto non può essere inferiore a quello indicato in offerta per le medesime lavorazioni;

- la clausola sospensiva del contratto di subappalto in pendenza dell'autorizzazione da parte dell'amministrazione aggiudicatrice;

- i costi delle misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze delle lavorazioni, ai sensi dell'art. 26 del d.lgs. n.81 del 2008, nel contratto di subappalto devono essere specificamente indicati a pena di nullità ai sensi dell'articolo 1418 del codice civile. Tali costi non sono soggetti a ribasso;

- le seguenti clausole, a pena di nullità:

"Ciascuna delle parti, a pena di nullità del contratto, si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla presente legge. Il contraente, qualora abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art.3 della L. 136/2010, procede a darne tempestiva comunicazione al Commissariato del Governo di Trento.";

"Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità Giudiziaria, il subappaltatore si impegna a segnalare tempestivamente all'amministrazione aggiudicatrice ogni illecita richiesta di denaro o

altra utilità ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell'esecuzione del contratto nei confronti di un proprio rappresentante, dipendente o agente.”

“E’ previsto il pagamento diretto da parte dell’amministrazione aggiudicatrice in favore del subappaltatore ai sensi e con le modalità dell’art.26, comma 6 della lp 2/2016.”

○ Dichiarazione, resa ai sensi del dpr. 445 del 2000, circa la sussistenza o meno di forme di collegamento/controllo ai sensi dell’art. 2359 C.C. con l’impresa destinataria del subappalto. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio.

○ Dichiarazione dell’appaltatore , resa ai sensi del dpr. 445/2000, attestante l’eseguita verifica dell’idoneità tecnico-professionale del subappaltatore , secondo le modalità di cui all’allegato XVII del D.Lgs. 9 Aprile 2008, n. 81.

○ Dichiarazione dell’appaltatore che i tempi previsti per le lavorazioni oggetto del contratto di subappalto sono compatibili e congrui con il programma dei lavori dell'appalto principale, mediante l'aggiornamento dello stesso, con impegno dell'appaltatore medesimo di produrre il programma dei lavori aggiornato al direttore lavori prima dell'inizio dei lavori subaffidati.

DOCUMENTAZIONE DELL'IMPRESA DESTINATARIA DEL SUBAPPALTO

○ dichiarazione, resa ai sensi del dpr. 445 del 2000, attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016;

○

Se impresa subappaltatrice è una società per azioni o una società in accomandita per azioni o una società a responsabilità limitata o una società cooperativa o consortile per azioni o a responsabilità limitata:

○ Comunicazione, resa ai sensi del dpcm 11 maggio 1991, n. 187, relativa alla composizione societaria sia nominativa che per quote percentuali, all’esistenza di diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni con diritto di voto, ai soggetti muniti di procura irrevocabile che hanno esercitato il voto nelle assemblee societarie nell’ultimo anno antecedente la dichiarazione;

(Per subappalti di importo superiore ad Euro 150.000,00.=)

○ attestazione SOA;

○ certificazione sistema di qualità;

7. Il mancato rispetto delle condizioni previste dalla normativa vigente per l'autorizzazione al subappalto e per l'esecuzione dello stesso preclude l'autorizzazione al subappalto o ne comporta la revoca se è stata già emessa e può costituire motivo di risoluzione del contratto di appalto ai sensi dell'articolo 58.4 della legge provinciale, secondo l'apprezzamento del responsabile del procedimento.

8. Il subappalto e l'affidamento in cottimo devono essere autorizzati preventivamente all’inizio dei relativi lavori dalla Stazione appaltante, previa richiesta scritta dell’appaltatore ; l’autorizzazione è rilasciata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; il termine per il rilascio dell’autorizzazione è di quindici giorni per i subappalti di importo inferiore al 2 per cento dell’importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro. Tale termine può essere prorogato una sola volta ove ricorrano giustificati motivi; trascorso il medesimo termine, eventualmente prorogato, senza che l'amministrazione aggiudicatrice abbia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti qualora siano verificate tutte le condizioni di legge per l'affidamento in subappalto.

9. L'affidamento in subappalto è permesso nei confronti di associazioni di impresa. In tal caso, unitamente alla richiesta di autorizzazione al subappalto, deve essere prodotto anche il mandato collettivo speciale con rappresentanza, relativo all’associazione subaffidataria, conferito all’Impresa capogruppo dalle Imprese mandanti, nella forma di scrittura privata autenticata (o copia autenticata di esso) dal cui testo risulti espressamente:

- che le imprese che assumono il subappalto si sono costituite in raggruppamento temporaneo tra loro;
- che detto raggruppamento temporaneo fra imprese persegue il fine di eseguire lavori in subappalto, con espressa indicazione dell’appalto principale nonché dei lavori affidati in subappalto;
- che l'esecuzione del subappalto determina la responsabilità solidale di tutte le imprese facenti parte del raggruppamento stesso nei confronti dell’appaltatore committente oppure, se presentata da imprese costituite in raggruppamento temporaneo di tipo "verticale" o ai sensi dell’art. 92, comma 5 del d.p.r. 207/2010, determina, nei confronti dell’appaltatore committente, la responsabilità dell’Impresa capogruppo per la parte di opera dalla stessa assunta e la responsabilità dell’Impresa capogruppo e delle

- Imprese mandanti per le parti di opera da queste ultime assunte;
- che il mandato stesso è gratuito ed irrevocabile e che la sua revoca per giusta causa non ha effetti nei confronti dell'appaltatore committente;
 - che all'Impresa capogruppo spetta la rappresentanza esclusiva, anche processuale, delle Imprese mandanti nei confronti dell'appaltatore committente in relazione al subappalto, anche dopo il collaudo (o certificato di regolare esecuzione) dei lavori principali fino all'estinzione di ogni rapporto;
 - la quota di partecipazione al raggruppamento di ciascuna impresa riunita.

10. È considerato subappalto anche qualsiasi contratto avente a oggetto attività che richiedono l'impiego di manodopera nel luogo di esecuzione del contratto, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se l'incidenza del costo della manodopera e del personale è superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da affidare e se queste attività, singolarmente, risultano d'importo superiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o d'importo superiore a 100.000 euro.

11. La amministrazione aggiudicatrice verifica che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture di cui al comma 1 sia inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla presente legge.

12. Per quanto riguarda il subappalto relativo all'affidamento della progettazione esecutiva dell'opera ivi compresa la prestazione di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione si rinvia all'art 20 comma 12bis della L.P. 26/93.

Art. 40 **Responsabilità in materia di subappalto**

1. L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della amministrazione aggiudicatrice per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la amministrazione aggiudicatrice medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danno avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione di lavori subappaltati.

2. Il subappalto non autorizzato comporta le sanzioni penali previste dall'art.21 del D.Lgs. n.646 del 1982 (ammenda fino a un terzo dell'importo dell'appalto, arresto da sei mesi ad un anno).

3. L'appaltatore deve comunicare alla Compagnia assicurativa presso la quale è stata stipulata la polizza C.A.R., ai fini della validità della copertura assicurativa, la presenza di subappaltatori in cantiere, prima che questi diano inizio alle lavorazioni subappaltate. L'appaltatore è tenuto a dare notizia di tale comunicazione all'amministrazione aggiudicatrice.

Art. 41 **Pagamento dei subappaltatori**

1. L'amministrazione aggiudicatrice procede al pagamento diretto del subappaltatore , in occasione dello stato di avanzamento e in base a quanto ammesso in contabilità dalla direzione dei lavori.

2. Sugli importi da liquidare al subappaltatore sono operate le ritenute dell'art. 43, comma 4 della lp 26/1993. Le ritenute sono svincolate con il pagamento a saldo del subappaltatore .

3. Se l'appaltatore , in corso di esecuzione, comunica alla direzione dei lavori contestazioni in ordine alla regolare esecuzione del subappalto e se le eventuali contestazioni sono accertate dalla direzione dei lavori, l'amministrazione aggiudicatrice procede al pagamento della parte non contestata. Non sono opponibili dall'appaltatore altre cause di sospensione del pagamento diretto del subappaltatore . L'importo trattenuto destinato al subappaltatore può essere liquidato previa soluzione delle contestazioni, accertata dalla direzione lavori ed annotata negli atti contabili.

Art. 42 **Subaffidamenti**

1. L'appaltatore deve comunicare all'amministrazione aggiudicatrice i dati relativi a tutti i subcontratti stipulati per l'esecuzione dell'appalto, sottoposti agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010, n. 136, con il nome del subcontraente, l'importo del contratto, l'oggetto della prestazione affidata e la dichiarazione che non sussiste, nei confronti dell'appaltatore , alcun divieto previsto

dall'articolo 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011. Il regolare pagamento da parte dell'appaltatore delle prestazioni eseguite dai subcontraenti costituisce adempimento contrattuale.

2. Nei contratti di appalto e nelle concessioni di lavori, servizi e forniture, costituisce adempimento contrattuale il regolare pagamento da parte dell'appaltatore o del concessionario delle prestazioni eseguite dai fornitori e dai subcontraenti diversi dai subappaltatori, sottoposti agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010, n. 136 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia) e comunicati all'amministrazione aggiudicatrice ai sensi dell'articolo 26, comma 3 della legge provinciale n. 2 del 2016.

3. Ai fini della comunicazione di cui all'articolo 26, comma 11, della legge provinciale n. 2 del 2016, il fornitore dell'appaltatore o del subappaltatore o il subcontraente dell'appaltatore, come individuati ai sensi del comma 2, inviano all'amministrazione aggiudicatrice e all'appaltatore copia delle fatture inveciate.

4. Il responsabile del procedimento invita l'appaltatore o il subappaltatore a comunicare le proprie controdeduzioni o a depositare le fatture quietanzate entro un termine non inferiore a 15 giorni; in tale periodo resta comunque sospeso il pagamento dello stato avanzamento lavori successivo.

5. L'amministrazione aggiudicatrice, decorso inutilmente il termine previsto dal comma 4, sospende il pagamento dello stato di avanzamento dell'appalto principale o il pagamento del subappalto per una somma corrispondente al doppio dell'importo delle fatture inveciate.

6. L'amministrazione aggiudicatrice procede al pagamento della somma sospesa di cui al comma 5 solo previa trasmissione delle fatture quietanzate da parte del fornitore o dal subcontraente diverso dal subappaltatore o di specifica liberatoria del medesimo.

7. Ai fini dell'emissione del certificato di regolare esecuzione o di collaudo, l'Amministrazione aggiudicatrice verifica l'integrale pagamento delle prestazioni dei subcontraenti, comunicati ai sensi dell'art. 26 comma 3 della legge provinciale n. 2 del 2016, mediante acquisizione di una dichiarazione resa ai sensi del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale l'appaltatore e gli eventuali subappaltatori dichiarano di aver provveduto all'integrale pagamento dei subcontraenti. La dichiarazione del subappaltatore viene acquisita dall'appaltatore e trasmessa da questo all'Amministrazione aggiudicatrice prima del pagamento a saldo del subappalto.

CAPO 10- DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORATORI

Art. 43

Tutela dei lavoratori

1. L'appaltatore e gli eventuali subappaltatori si obbligano ad applicare o far applicare integralmente, nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti impiegati nell'esecuzione dell'appalto, anche se assunti al di fuori della provincia di Trento condizioni economiche e normative previste dai contratti collettivi nazionali e territoriali di lavoro per i dipendenti del settore relativo ai lavori pubblici affidati, vigenti in provincia di Trento durante il periodo di svolgimento degli stessi, compresa, se prevista da questi contratti collettivi, l'iscrizione alla Cassa edile della provincia autonoma di Trento. Le medesime condizioni devono essere garantite ai soci lavoratori dipendenti da società cooperative.

2. L'appaltatore e gli eventuali subappaltatori sono tenuti ad osservare le norme e prescrizioni delle leggi e dei regolamenti in materia di tutela, sicurezza e salute, assicurazione, previdenza e assistenza dei lavoratori, assolvendo agli obblighi previdenziali, assicurativi e fiscali nei confronti degli Enti preposti.

3. In tema di responsabilità solidale tra appaltatore e subappaltatore si applica la normativa statale vigente.

4. Con riferimento ai pagamenti in acconto, il documento unico di regolarità contributiva (DURC) è richiesto per i seguenti soggetti:

○ Impresa o ATI appaltatrice; nel caso di A.T.I. il DURC è richiesto nei confronti delle imprese che hanno effettivamente operato nel periodo considerato dal S.A.L.;

○ Imprese subappaltatrici che hanno eseguito i lavori in subappalto durante il periodo considerato dal SAL.

5. Con riferimento al pagamento del saldo, l'amministrazione aggiudicatrice verifica il DURC dell'appaltatore nonché dei soli subappaltatori che hanno concluso i lavori in subappalto successivamente all'ultimo SAL liquidato.

6. Per il pagamento degli stati di avanzamento dei lavori, il DURC deve essere verificato con riferimento alla data finale del periodo di tempo considerato dallo stato di avanzamento; per il pagamento del saldo finale, il DURC deve essere verificato con riferimento alla data ultima effettiva di conclusione dell'opera, comprensiva degli eventuali lavori richiesti dall'organo di collaudo.

7. L'amministrazione aggiudicatrice procede all'acquisizione d'ufficio del DURC e dell'attestazione di regolarità retributiva. A tal fine l'appaltatore è tenuto a fornire, in sede di stipulazione del contratto e in sede esecutiva, informazioni veritiere, tempestive e complete atte a consentire all'amministrazione aggiudicatrice l'ottenimento del predetto documento da parte dei soggetti competenti.

8. L'appaltatore e gli eventuali subappaltatori devono munire il personale occupato di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. I lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nei cantieri, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto, ovvero nei confronti dei datori di lavoro con meno di dieci dipendenti. Lo schema della tessera di riconoscimento e le sue modalità di emissione sono allegate al verbale di consegna lavori.

CAPO 11 - CONTROVERSIE E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Art. 44 Controversie

1. Le riserve iscritte dall'appaltatore sui documenti contabili sono esaminate e valutate secondo le modalità previste dall'art. 58. 12 della l.p. 26/1993. Qualora l'accordo bonario non venga raggiunto, il foro competente è quello di Trento.

2. E' escluso l'arbitrato.

3. Sulle somme riconosciute ai sensi del comma 1, gli interessi legali cominciano a decorrere 60 giorni dopo la data di sottoscrizione dell'accordo bonario, previamente approvato dalla Stazione appaltante.

4. Nelle more della risoluzione delle controversie l'appaltatore non può comunque rallentare o sospendere i lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione appaltante.

5. Le domande che fanno valere pretese già oggetto di riserva non possono essere proposte per importi maggiori rispetto a quelli quantificati nelle riserve stesse.

Art. 45 Ulteriori cause espresse di risoluzione del contratto e disposizioni operative

1. La amministrazione aggiudicatrice può risolvere il contratto, oltre che nei casi previsti dagli artt. 58.3 e 58.4 della l.p. 26/1993 anche nei seguenti casi:

- a) quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli dal direttore dei lavori, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti, in relazione alla violazione delle norme sostanziali sul subappalto;
- b) nel caso di mancato rispetto delle ingiunzioni fattegli dalla amministrazione aggiudicatrice nei modi e nei termini previsti dall'articolo 58.4 della l.p. 26/1993 con le modalità precisate con il presente articolo, per il ritardo nell'inizio o per ingiustificata sospensione dei lavori o per il ritardo rispetto al programma di esecuzione dei lavori, inadempienza che, in relazione alle caratteristiche e alle finalità dell'appalto, viene contrattualmente configurata come negligenza grave o contravvenzione da parte dell'appaltatore agli obblighi alle condizioni stipulate;
- c) nel caso di gravi mancanze rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al decreto legislativo n. 81 del 2008 e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal coordinatore della sicurezza.

2. Nei casi di risoluzione del contratto in conformità di quanto previsto dall'articolo 58.4 della l.p. 26/1993, la comunicazione della decisione assunta dalla amministrazione aggiudicatrice è fatta all'appaltatore nella forma dell'ordine di servizio o della raccomandata con avviso di ritorno, con contestuale indicazione della data alla quale avrà luogo l'accertamento dello stato di consistenza dei lavori.

3. L'amministrazione aggiudicatrice nel comunicare all'Appaltatore la determinazione di risoluzione del contratto, dispone con un preavviso di almeno 20 giorni la redazione dello stato di consistenza dei lavori, all'inventario dei materiali, delle attrezzature e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere, nonché l'accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi d'opera debbono essere mantenuti a disposizione dell'amministrazione aggiudicatrice per l'eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo.

4. In sede di liquidazione finale dei lavori dell'appalto risolto è determinato l'onere da porre a carico dell'appaltatore inadempiente in relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare ad altra impresa i lavori, ove la amministrazione aggiudicatrice non sia avvalsa delle facoltà previste dall'art.58.8 della l.p. 26/1993.

CAPO 12- DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI

Art. 46

Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione

1. Al termine dei lavori e in seguito a comunicazione formale dell'Appaltatore, il Direttore dei Lavori, effettuati i necessari accertamenti in contraddittorio con l'Appaltatore della regolarità dell'opera eseguita, redige il certificato di ultimazione dei lavori.

2. Il certificato di ultimazione può prevedere l'assegnazione di un termine perentorio, non superiore a sessanta giorni, per il completamento di lavorazioni di piccola entità, accertate da parte del direttore dei lavori come del tutto marginali e non incidenti sull'uso e sulla funzionalità dei lavori. Tra queste possono essere ricomprese, a discrezione della Direzione Lavori, le mancanze di tipo formale o documentale richieste dalla certificazione ARCA. Il mancato rispetto di questo termine comporta l'inefficacia del certificato di ultimazione e la necessità di redazione di nuovo certificato che accerti l'avvenuto completamente delle lavorazioni sopraindicate.

3. In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e verbalizzati eventuali vizi di difformità di costruzione che l'impresa appaltatrice è tenuta a eliminare a sue spese nel termine fissato e con le modalità prescritte dal direttore dei lavori, fatto salvo il risarcimento del danno dell'ente appaltante. In caso di ritardo nel ripristino, oltre il termine indicato nel certificato di ultimazione, si applica la penale per i ritardi prevista dall'apposito articolo del presente capitolato speciale, proporzionale all'importo della parte dei lavori che direttamente e indirettamente traggono pregiudizio dal mancato ripristino e comunque all'importo non inferiore a quello dei lavori di ripristino.

4. Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione; tale periodo cessa con l'approvazione del collaudo (o del certificato di regolare esecuzione) da parte dell'ente appaltante, da effettuarsi entro i termini previsti dall'art. 47.

Art. 47

Termini per il collaudo ed accertamento di regolare esecuzione

1. Il collaudo tecnico amministrativo verrà effettuato entro il termine di un anno dall'ultimazione dei lavori accertata dal certificato del Direttore dei lavori.

2. Il Collaudo tecnico amministrativo dovrà ricomprendere la conclusione della certificazione ARCA con esito positivo – almeno livello Silver (argento) - di cui all'articolo 1 del presente Capitolato speciale.

3. Nel caso che, su richiesta dell'Amministrazione venga nominato un collaudatore in corso d'opera, visite dei collaudo in corso d'opera e/o parziali saranno effettuate anche durante l'esecuzione dei lavori.

4. Nel caso di difetti o mancanze riscontrate nei lavori all'atto della visita di collaudo, l'appaltatore è tenuto ad eseguire i lavori di riparazione o di completamento ad esso prescritti dal collaudatore nei termini stabiliti dal medesimo. Il certificato di collaudo non potrà essere rilasciato prima che l'appaltatore abbia accuratamente riparato, sostituito o completato quanto indicato dal collaudatore. Tra questi sono ricompresi eventuali interventi correttivi necessari per ottenere la certificazione ARCA livello Silver, di qualunque entità essi si trattino e se riconducibili a responsabilità dell'appaltatore. Il periodo necessario alla

predetta operazione non potrà essere considerato ai fini del calcolo di eventuali interessi per il ritardato pagamento.

5. Oltre agli oneri di cui 193 del D.P.P. 11/05/2012, n. 9-84/Leg., sono ad esclusivo carico dell'Appaltatore le spese di visita del personale dell'amministrazione aggiudicatrice per accertare l'intervenuta eliminazione dei difetti e delle mancanze riscontrate dall'organo di collaudo ovvero per le ulteriori operazioni di collaudo rese necessarie dai difetti o dalle stesse mancanze. Tali spese sono prelevate dalla rata di saldo da pagare all'appaltatore.

Art. 48

Presenza in consegna dei lavori ultimati

1. L'amministrazione aggiudicatrice si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere realizzate, alle condizioni di cui all'art. 199 del D.P.P. 11/05/2012, n. 9-84/Leg.

2. Se la amministrazione aggiudicatrice si avvale di tale facoltà, che viene comunicata all'appaltatore per iscritto, lo stesso appaltatore non può opporsi per alcun motivo, né può reclamare compensi di sorta. Egli può richiedere che sia redatto verbale circa lo stato delle opere, onde essere garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse.

3. La presa di possesso da parte della amministrazione aggiudicatrice avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa per mezzo del Direttore dei lavori o per mezzo del responsabile del procedimento, in presenza dell'appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza.

4. Se l'amministrazione aggiudicatrice non si trova nella condizione di prendere in consegna le opere dopo l'ultimazione dei lavori, l'appaltatore non può reclamare la consegna ed è altresì tenuto alla gratuita manutenzione fino ai termini previsti dal presente Capitolato Speciale.

3. La amministrazione aggiudicatrice può disporre lo sgombero in maniera tempestiva del suolo pubblico e di uso pubblico, delle aree di cantiere e di deposito, mediante ordine di servizio del responsabile del procedimento, su richiesta del Direttore dei Lavori, per necessità inerenti all'agibilità dell'opera. Lo sgombero avviene previa ricognizione da parte della Direzione Lavori e dell'organo di collaudo, se costituito, per garantire la sicurezza e l'agibilità dei luoghi, pur restando a completo carico dell'Impresa la manutenzione dell'opera.

Art. 49

Penali per mancata certificazione ARCA

1. In caso di mancato conseguimento della certificazione ARCA – livello SILVER per fatto imputabile all'Appaltatore il risarcimento del danno dovuto dall'appaltatore per inadempimento contrattuale è quantificato forfettariamente nel modo seguente:

- per mancato raggiungimento della certificazione ARCA il risarcimento è quantificato forfettariamente in Euro 100.000,00;

- per il raggiungimento della Certificazione ARCA livello GREEN anziché SILVER: il risarcimento è quantificato forfettariamente in € 50.000,00.

2. A garanzia del danno di cui al comma 1, dovrà essere presentata la polizza di cui all'art. 31 del presente capitolato.

3. Nel momento in cui il collaudo tecnico – amministrativo di cui al precedente art. 47, attesta la regolare esecuzione dell'opera - ad esclusione della sola certificazione ARCA - ed il rispetto di tutte le altre normative di settore, il risarcimento del danno mediante escussione della polizza di cui all'art. 31, rende l'opera comunque collaudabile.

CAPO 13 - NORME FINALI

Art. 50

Qualità e accettazione di materiali in genere

1. I materiali da impiegare per i lavori compresi nell'appalto devono corrispondere, come caratteristiche, a quanto stabilito nelle leggi e nei regolamenti ufficiali vigenti in materia; in mancanza di particolari prescrizioni, devono essere delle migliori qualità esistenti in commercio, in rapporto alla funzione cui sono destinati; in ogni caso i materiali, prima della posa in opera, devono essere riconosciuti idonei e

accettati dalla direzione Lavori, anche in seguito di specifiche prove di laboratorio o di certificazioni fornite dal produttore. Si richiama inoltre quanto disposto dal Regolamento Tecnico ARCA – Nuove Costruzioni per le prestazioni perseguite dall'edificio oggetto del presente bando, da ritenersi prevalente sulle altre norme qualora più restrittivo.

2. Qualora la direzione dei lavori rifiuti una qualsiasi provvista di materiali in quanto non adatta all'impiego, l'impresa deve sostituirla con altra che corrisponda alle caratteristiche volute; i materiali rifiutati devono essere allontanati immediatamente dal cantiere a cura e a spese della stessa impresa.

3. In materia di accettazione dei materiali, qualora eventuali carenze di prescrizione comunitarie (dell'Unione Europea) nazionali e regionali, ovvero la mancanza di precise disposizioni nella descrizione contrattuale dei lavori possono dare luogo a incertezze circa i requisiti dei materiali stessi, la direzione lavori ha facoltà di ricorrere all'applicazione di norme speciali, ove esistano, siano esse nazionali o estere.

4. Entro 60 giorni dalla consegna dei lavori o, in caso di materiali o prodotti di particolare complessità, almeno 60 giorni prima del loro utilizzo, l'appaltatore presenta alla Direzione dei Lavori, per l'approvazione, la campionatura completa di tutti i materiali, manufatti, prodotti, ecc. previsti o necessari per dare finita in ogni sua parte l'opera oggetto dell'appalto.

5. L'accettazione dei materiali da parte della direzione dei lavori non esenta l'appaltatore dalla totale responsabilità della riuscita delle opere, anche per quanto può dipendere dai materiali stessi.

Art. 51

Oneri ed obblighi diversi a carico dell'appaltatore

1. L'appaltatore deve provvedere a dirigere, in cantiere, i lavori per il tramite del proprio titolare o di un suo rappresentante debitamente delegato, di riconosciuta competenza; deve impiegare materiale di buona qualità ed eseguire le opere a regola d'arte, secondo i requisiti richiesti; deve eseguire direttamente i lavori principali, adottando impianti e attrezzature adeguate: qualora faccia ricorso a ditte specializzate per opere minori particolari, egli risponde direttamente della buona e regolare esecuzione dei lavori.

2. E' obbligo dell'appaltatore di adottare nell'esecuzione dei lavori tutti i provvedimenti e le cautele necessarie, sui posti di lavoro o in vicinanza di essi, per garantire l'incolumità delle persone. L'Appaltatore risponde totalmente e incondizionatamente della stabilità dell'opera sia civilmente sia penalmente tenendo sollevate e indenni, per qualsiasi infortunio o evenienza, anche nei confronti di terzi, sia l'Amministrazione che la Direzione dei Lavori, i cui compiti e responsabilità sono quelli indicati dal D.P.P. 11/05/2012, n. 9-84/Leg.; egli risponde pure di tutte le opere da esso eseguite o fornite sia rispetto alla stabilità, alla rispondenza ai dati di progetto e alla loro perfetta riuscita, sia rispetto alla sicurezza delle persone addette e non addette ai lavori, sia ancora rispetto ai danni che potessero derivare alle parti di costruzioni già eseguite o di terzi o a beni di terzi ivi comprese le aree oggetto di occupazioni temporanee. Qualunque danno o ammenda derivante dall'esecuzione delle opere appaltate sarà perciò a carico dell'Appaltatore .

3. Oltre agli oneri generali prescritti dal D.P.P. 11/05/2012, n. 9-84/Leg.e a quelli particolari inerenti alle singole operazioni, da eseguirsi in base al presente Capitolato, sono a totale ed esclusivo carico e spese dell'Appaltatore e compresi nel corrispettivo di appalto i seguenti ONERI O OBBLIGHI:

- a) l'esecuzione di tutte le opere e provviste occorrenti per l'apprestamento del cantiere, se non già previste nel piano di sicurezza e di coordinamento, quali:
- protezione e recinzione in genere, atte a impedire un facile accesso agli estranei;
 - passaggi e allacciamenti stradali provvisori, ma in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori e che comunque siano autorizzate ad accedervi;
 - baraccamenti per il ricovero degli operai con i rispettivi spogliatoi e servizi igienico-sanitari,
 - tettoie per il deposito di materiali e per gli uffici di cantiere dell'Impresa stessa e della Direzione dei Lavori, dotate di telefono e di idoneo sistema di riscaldamento per la stagione invernale, comprese le spese di esercizio;
 - allacciamenti provvisori di acqua, di luce elettrica e di forza motrice, canalizzazioni e simili necessari per il funzionamento del cantiere, e le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai sopraddetti servizi;
 - la fornitura di tutte i materiali di consumo, attrezzi utensili, carburanti, lubrificanti, ecc., necessari per l'esecuzione dei lavori, manutenzione segnaletica e sicurezza del lavoro;
 - l'adozione di tutti i provvedimenti e cautele necessarie per garantire l'incolumità degli operai e delle persone, addetti ai lavori, e dei terzi comunque presenti o passanti dal luogo di lavoro e per evitare danni ai beni pubblici o di interesse pubblico e privato;

- l'osservanza delle norme emanate in materia di sicurezza e di salute da osservare nei luoghi di lavoro e/o nei cantieri temporanei o mobili;
- b) l'installazione e l'impiego di tutte le attrezzature e i mezzi d'opera adeguati per il funzionamento con efficienza e modernità del cantiere, il quale dovrà essere attrezzato con impianti e macchinari in numero e potenzialità tali per una corretta, buona e tempestiva esecuzione delle opere appaltate con risultati efficaci; la compatibilità dei mezzi impiegati con il tipo di lavoro da eseguirsi e con la sicurezza della viabilità stradale; tali mezzi sono comunque soggetti, prima dell'uso, al preventivo benessere della Direzione Lavori;
- c) la prestazione gratuita degli strumenti occorrenti e di personale esperto per effettuare: tracciamenti; picchettazioni; apposizione di capisaldi; livellazioni; misurazioni; rilevamenti; verifiche; saggi; accertamenti dei lavori relativi alle operazioni di consegna; attività di supporto alle operazioni di misurazione per la contabilità e di collaudo;
- d) la fornitura di fotografie delle opere in corso, in numero e dimensioni idonei a documentare tutte le lavorazioni realizzate, fermo restando ulteriori e specifiche richieste che potranno essere avanzate dalla Direzione Lavori;
- e) effettuare a proprie spese, nel corso dell'esecuzione dei lavori, le indagini di controllo e verifica che la Direzione dei Lavori o l'organo di collaudo, se costituito, riterranno necessarie, anche ai sensi del D.M. 11 marzo 1988 e s.m., nonché a controllo dei materiali impiegati o da impiegarsi (acciaio, leganti e conglomerati cementizi e bituminosi, miscele inerti e quanto altro aggiudicato opportuno dalla Direzione Lavori). La Direzione Lavori o l'organo di collaudo possono stabilire che talune prove siano effettuate avvalendosi di Istituti e Laboratori di prova, ufficialmente riconosciuti, con oneri a carico dell'appaltatore ;
- f) la custodia e la sorveglianza diurna e notturna del cantiere di lavoro, dei materiali e dei mezzi d'opera, anche in periodo di sospensione dei lavori e nei giorni di sosta dei lavori per festività, con il personale necessario; ogni responsabilità per sottrazioni o danni, che comunque si verificassero (anche in periodo di sospensione dei lavori), per colpa di chiunque, ai materiali approvvigionati e posti in opera o comunque presenti in cantiere resta a carico dell'appaltatore fino alla ultimazione dei lavori.
L'appaltatore è obbligato a sostituire, a sua cura e spese, i materiali sottratti, danneggiati e ad eseguire la riparazione conseguente. In particolare per le pavimentazioni bituminose e cementizie e per i giunti di dilatazione, l'Appaltatore dovrà provvedere alla manutenzione, fino ad approvazione del collaudo (o del certificato di regolare esecuzione), rispettando tutte le precauzioni necessarie per non intralciare o rendere pericoloso il traffico, rimanendo comunque tenuto all'osservanza delle norme di legge sulla circolazione e l'incolumità pubblica, addossandosi ogni responsabilità sia civile che penale.
La manutenzione importa l'obbligo della conservazione della pavimentazione (e quindi degli elementi che ne fanno parte integrante, tipo i giunti di dilatazione) in ottima efficienza, assicurando alla stessa la completa regolarità della sagoma tanto in senso longitudinale quanto in quello trasversale.
Gli interventi di manutenzione dovranno essere immediati, a semplice richiesta verbale della Direzione Lavori, la quale, in caso di mancato adempimento entro 48 ore dall'invito scritto si riserva di provvedere d'ufficio addebitando all'Appaltatore la spesa sostenuta e gli eventuali danni subiti; per ragioni particolari di stagione o per altre cause potranno essere tollerati provvedimenti di carattere provvisorio, procedendo poi appena possibile alla sistemazione definitiva;
- g) la fornitura ed il mantenimento in efficienza di tutta la segnaletica di deviazione installata e/o consegnata mediante verbale, per tutto il periodo di durata dei lavori, in conformità alle disposizioni vigenti, intendendo compresi, se del caso, anche gli eventuali impianti semaforici e/o altre segnalazioni luminose richieste dalla stazione appaltante, salvo diversa espressa previsione.
L'Amministrazione pertanto rimane sollevata da ogni e qualsiasi responsabilità civile e penale per danni alle persone e alle cose, derivanti da deficienze in materia.
Soltanto nel caso di lavori di manutenzione ordinaria di carattere eccezionale non ricorrente, l'Amministrazione provvederà anche al mantenimento in efficienza di tutta la segnaletica di deviazione installata;
- h) la protezione delle opere: l'appaltatore dovrà provvedere all'idonea protezione dagli agenti atmosferici, anche mediante capannoni, di quei lavori le cui operazioni dovranno essere eseguite all'asciutto e/o al riparo e all'adozione di ogni provvedimento necessario per evitare di pregiudicare il risultato e l'efficacia di dette operazioni, restando a carico dell'Appaltatore l'obbligo del risarcimento di eventuali danni conseguenti a mancato o insufficiente rispetto della presente prescrizione;

- i) provvedere alla Direzione del cantiere: l'appaltatore dovrà affidare, per tutta la durata dei lavori, la direzione del cantiere ad un tecnico abilitato iscritto agli albi professionali, e dovrà altresì assumere tecnici esperti ed idonei per tutta la durata dei lavori, in modo che gli stessi possano essere condotti con perizia e celerità secondo le direttive dell'Ufficio Dirigente.
L'appaltatore dovrà comunicare per iscritto alla Stazione Appaltante, prima dell'inizio dei lavori, il nominativo del Direttore del cantiere e l'accettazione di questi; dovrà inoltre comunicare per iscritto alla amministrazione aggiudicatrice ogni sostituzione che si dovesse verificare. Inoltre l'appaltatore è tenuto a specificare se il Direttore di cantiere svolge anche le mansioni di Responsabile della sicurezza ai sensi del D.Lgs. 81 del 2008 ovvero, se tale compito è stato affidato ad un soggetto distinto, l'appaltatore ha l'obbligo di comunicarne il nominativo nonché l'accettazione per iscritto da parte dello stesso appaltatore ;
- j) l'osservanza dei Regolamenti Edilizi Comunali ed il provvedere a tutti gli adempimenti e relativi oneri nei confronti delle Autorità Amministrative (ivi compresa l'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici), Enti ed Associazioni aventi il compito di esercitare controlli di qualsiasi genere e di rilasciare licenze di esercizio, come ad esempio V.V.F., Ministero degli Interni, Uffici Comunali e Prefettizi, UTIF, CEI, SIT, ENEL, TELECOM (o altri concessionari di telefonia), ISPELSS, Aziende Erogatrici ecc.. L'appaltatore è tenuto, a proprie spese, ad adeguarsi alle prescrizioni imposte dai predetti Enti nonché ad adottare tutti gli accorgimenti necessari e conseguenti;
- k) denunciare, a norma dell'art.110 del D.P.P. 11/05/2012, n. 9-84/Leg., all'Ente appaltante e alla soprintendenza provinciale competente le scoperte che venissero effettuate nel corso dei lavori di tutte le cose di interesse archeologico, storico, artistico, paleontologico, ecc. o soggette comunque alle norme del D.Lgs. 29 ottobre 1999 n. 490. L'Ente appaltante ha soltanto la figura di scopritore, nei confronti dello Stato, coi connessi diritti e obblighi. L'Appaltatore dovrà provvedere alla conservazione temporanea delle cose scoperte, lasciandole nelle condizioni e nel luogo in cui sono state rinvenute in attesa degli accertamenti della competente autorità, al loro prelevamento e trasporto, con le necessarie cautele e alla loro conservazione e custodia in adatti locali, dopo che la Soprintendenza competente ne avrà autorizzato il trasporto;
- l) fornire alla Direzione Lavori e al coordinatore per l'esecuzione in forma scritta tutte le indicazioni e prescrizioni necessarie all'uso ed alla manutenzione dell'opera e in particolare tutte le informazioni per adeguare il fascicolo delle manutenzioni, durante la realizzazione dell'opera;
- m) assicurare il transito lungo le strade ed i passaggi pubblici e privati, che venissero intersecati e comunque disturbati nella esecuzione dei lavori, provvedendo all'uso a sue spese con opere provvisorie e con le prescritte segnalazioni, oppure studiando con la Direzione dei Lavori eventuali deviazioni di traffico su strade adiacenti esistenti;
- n) assicurare in ogni momento l'esercizio della strada nei tratti della medesima interessati dalla sistemazione in sede;
- o) osservare le norme in applicazione della legge sulla Polizia mineraria, nonché ad osservare tutte le prescrizioni, leggi e regolamenti in vigore per l'uso delle mine, senza possibilità di chiedere alla amministrazione aggiudicatrice indennizzi o maggiori compensi, anche qualora ciò incida sulla programmazione dei lavori e sulla organizzazione e produttività del cantiere;
- p) espletare tutte le pratiche e sostenere tutti gli oneri per l'occupazione temporanea e definitiva delle aree pubbliche o private, diverse o maggiori rispetto a quelle previste nel progetto allegato al contratto, occorrenti per le strade di servizio per l'accesso ai vari cantieri, per l'impianto dei cantieri stessi, per cave di prestito, per discariche di materiali dichiarati inutilizzabili dalla Direzione dei Lavori, per cave e per tutto quanto occorre alla esecuzione dei lavori.

4. Resta altresì contrattualmente stabilito che:

- a) non verrà accordato all'Appaltatore alcun indennizzo per perdite, avarie o danni che si verificassero durante il corso dei lavori.

Per i casi di forza maggiore si applicano le disposizioni dell'art.109 del D.P.P. 11/05/2012, n. 9-84/Leg.

I danni riconosciuti esclusivamente di forza maggiore perché provocati da eventi eccezionali saranno compensati dall'Appaltatore ai sensi e nei limiti stabiliti dall'art.109 del D.P.P. 11/05/2012, n. 9-84/Leg., sempre che i lavori siano stati misurati e iscritti nel libretto restando peraltro ferme le disposizioni ivi prescritte per quanto riguarda la negligenza dell'Appaltatore .

Sono perciò a carico esclusivo dell'Appaltatore sia i lavori occorrenti per rimuovere il corroso da invasione di acque provocate dall'Appaltatore sia per riparare guasti imputabili a negligenze

dell'Appaltatore o delle persone delle quali è tenuto a rispondere che non abbiano osservato le regole d'arte e le prescrizioni della Direzione Lavori.

Nessun compenso è dovuto per danni o perdite di materiali non ancora posti in opera, di utensili, di ponti di servizio.

Nessun indennizzo o maggiore compenso sarà riconosciuto all'appaltatore per scoscendimenti, le solcature e altri guasti alle scarpe degli scavi e dei rilevati, gli interramenti degli scavi stessi e delle cunette, causati da precipitazioni anche di eccezionale intensità. Pertanto l'appaltatore dovrà provvedere in ogni caso alle riparazioni ed alle attività di ripristino conseguenti ai predetti eventi, a sua cura e spese.

b) L'appaltatore è obbligato a garantire, contro eventuali danni prodotti da terzi, le opere eseguite, restando a suo carico le spese occorrenti per riparare i guasti avvenuti prima della messa in esercizio dell'opera. L'appaltatore è anche obbligato a mantenere e conservare tutte le servitù attive e passive esistenti sull'area oggetto dell'appalto, rimanendo responsabile di tutte le conseguenze che l'amministrazione, sotto tale rapporto, dovesse sopportare per colpa dello stesso appaltatore .

c) L'appaltatore deve apprestare, nei pressi dei cantieri di lavoro, dei locali ad uso alloggio ed ufficio del personale di direzione ed assistenza, completamente arredati, illuminati ed eventualmente riscaldati a seconda delle richieste che saranno fatte dalla Direzione dei Lavori, nonché, durante i sopralluoghi di cantiere da parte delle persone autorizzate, provvedere a fornire i dispositivi antinfortunistici di protezione individuale. L'appaltatore deve altresì provvedere alla fornitura dell'acqua potabile agli operai ed alla installazione degli apprestamenti igienici, di ricovero od altro per gli operai stessi.

d) E' fatto assoluto divieto all'appaltatore di servirsi dell'opera di personale della Stazione appaltante.

e) L'appaltatore è obbligato a collocare le tabelle indicative del cantiere entro 5 gg. dalla data del verbale di consegna. Tali tabelle, di dimensioni non inferiori a 1,00 x 2,00 m, dovranno essere collocate in sito ben visibile. Per il contenuto di detta tabella si rimanda alla circolare del Ministro dei LL.PP. 1 giugno 1990 n° 1729 e la stessa dovrà essere conforme all'art. 30 del regolamento del Codice della Strada; l'Impresa esecutrice dovrà ordinare le prescritte tabelle corrispondenti alle specifiche tecniche richieste dalle disposizioni vigenti.

f) L'appaltatore si obbliga a procedere - prima dell'inizio dei lavori e durante lo svolgimento di essi e a mezzo di Ditta specializzata, ed all'uopo autorizzata dalle competenti Autorità - alla bonifica, sia superficiale che profonda, dell'intera zona sulla quale si svolgono i lavori ad essa affidati, sino ai confini dei terreni espropriati dall'Amministrazione, per rintracciare e rimuovere ordigni ed esplosivi di qualsiasi specie, in modo che sia assicurata l'incolumità di tutte le persone addette ai lavori, alla loro sorveglianza, alla loro direzione. Pertanto l'Impresa esecutrice sarà responsabile di qualsiasi incidente che potesse verificarsi per incompleta o poco diligente bonifica, rimanendone invece sollevata in tutti i casi l'Amministrazione. Resta inteso che l'attività di cui alla presente lettera non costituisce subappalto.

g) L'appaltatore è obbligato a richiedere l'assistenza delle società di gestione e/o proprietarie dei sottoservizi qualora fossero interrati nella zona interessata dai lavori e dovrà adottare tutte le cautele e gli accorgimenti tecnici che saranno suggeriti dalle predette Società affinché siano evitati danneggiamenti, senza per questo avanzare richieste di indennizzi o di ulteriori compensi, anche qualora ciò incida sulla programmazione dei lavori e sulla organizzazione e produttività del cantiere.

h) L'appaltatore è obbligato al mantenimento del transito sulle vie pubbliche e private interessate alle lavorazioni, nonché al mantenimento degli scoli delle acque e delle canalizzazioni esistenti.

i) L'appaltatore è obbligato, a fine lavori, a ripristinare a sua cura e spese i cippi, eventualmente rimossi e/o danneggiati che delimitano l'area ricevuta in consegna dalla amministrazione aggiudicatrice per la realizzazione dell'opera. .

j) L'appaltatore è tenuto alla custodia e buona conservazione delle opere fino a collaudo ultimato.

k) L'appaltatore è obbligato alla presentazione alla D.L. dei calcoli statici e disegni esecutivi delle opere in c.a., c.a.p. e strutture metalliche, che eventualmente verranno richiesti, in relazione ad aspetti costruttivi di dettaglio.

l) L'appaltatore è obbligato alle spese per le operazioni del collaudo statico, ove necessario, ai sensi della L. 5 novembre 1971 n. 1086 e al D.M. 4 maggio 1990 sui ponti, con esclusione delle competenze spettanti al collaudatore statico che sono a carico dell'amministrazione.

m) L'appaltatore deve adottare nell'esecuzione dei lavori, tutti i procedimenti e le cautele necessarie per garantire la vita e l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché per evitare danni alle proprietà pubbliche e private. Ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni ricadrà pertanto sull'appaltatore, restandone sollevata l'amministrazione ed il personale della stessa preposto a direzione e sorveglianza.

n) L'appaltatore deve produrre, dopo la fine lavori, i disegni "as built" delle parti impiantistiche e meccaniche dell'opera realizzata nonché gli ulteriori elaborati progettuali aggiornati in conseguenza delle varianti o delle soluzioni esecutive che si siano rese necessarie, previa approvazione del direttore dei lavori, in modo da rendere disponibili tutte le informazioni sulle modalità di realizzazione dell'opera o del lavoro, al fine di potere effettuare la manutenzione e le eventuali modifiche dell'intervento nel suo ciclo di vita utile. La mancata produzione dei predetti elaborati sospende la liquidazione del saldo.

5. Si rimanda infine al documento "Disciplinare ARCA" per gli oneri e obblighi dell'Appaltatore riferiti alla certificazione ARCA e qui non ricompresi.

6. Tutti gli oneri specificati nei precedenti commi si intendono compensati nel prezzo contrattuale.

Art. 52

Spese contrattuali, imposte, tasse relative all'appalto

1. Sono a carico dell'appaltatore senza diritto di rivalsa:

- a) le spese contrattuali di cui all'art. 100 del D.P.P. 11/05/2012, n. 9-84/Leg.
- b) le tasse e gli altri oneri per l'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l'esecuzione dei lavori e la messa in funzione degli impianti;
- c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (per occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all'esecuzione dei lavori, non previsti in contratto;
- d) le spese, le imposte e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del contratto e degli atti connessi, compresi il collaudo, gli accordi bonari e le eventuali transazioni.

2. A carico dell'appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente, o indirettamente gravano sui lavori e sulle forniture oggetto d'appalto.

3. Il presente contratto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); l'I.V.A. è regolata dalla legge; tutti gli importi citati nel presente Capitolato speciale si intendono I.V.A. esclusa.

Art. 53

Stipulazione contratto di compravendita immobile. Spese contrattuali, imposte e tasse relative

1. Il contratto di compravendita dell'immobile sarà stipulato a rogito notarile, entro 90 (novanta) giorni dalla data di approvazione del collaudo tecnico-amministrativo dei lavori oggetto dell'appalto.

2. Tutte le spese contrattuali (spese fiscali, notarili, catastali, tavolari, ecc. necessarie al trasferimento) saranno integralmente sostenute dall'acquirente.

3. Si richiama quanto previsto dall'art. 20a.
